

Provincia di Reggio Emilia



VARIANTE SPECIFICA 2012

con valore di PAE del Comune di Castellarano

POLO CO024 ROTEGLIA

LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
SONIA MASINI

L'ASSESSORE ALLA
PIANIFICAZIONE: CULTURA,
PAESAGGIO, AMBIENTE
MIRKO TUTINO

LA DIRIGENTE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
AMBIENTE E POLITICHE CULTURALI
arch. ANNA CAMPEOL

INTE

Adottato dal
Consiglio Provinciale
con atto n° 120 del 04.10.2012

Approvato dal
Consiglio Provinciale
con atto n° 90 del 07.11.2013

P2 bis

PAE COMUNE DI CASTELLARANO
NORMATIVA TECNICA
DI ATTUAZIONE

STRUTTURA TECNICA

Provincia di Reggio Emilia

Servizio Pianificazione territoriale, Ambiente e Politiche culturali

Anna Campeol (Dirigente)

U.O. Attività estrattive

Barbara Casoli (Coordinamento tecnico), Andrea Chierici

U.O. Tecnico giuridica, AIA e Procedimenti autorizzativi

Pietro Oleari

U.O. PTCP, Programmi e Piani di settore

Andrea Modesti, Serena Pezzoli

U.O. Sistema Informativo Territoriale

Davide Cavecchi

U.O. Amministrativa

Stefano Tagliavini, Barbara Benevelli, Mirella Ferrari, Rosa Ruffini

Comune di Castellarano

Mauro Bisi (Capo Settore Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente e Attività produttive)

Giorgia Campana (consulente)

CAPO I	DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
Art. 1	Finalità del PAE.....	1
Art. 2	Campo di applicazione.....	1
Art. 3	Validità temporale.....	2
Art. 4	Elementi costitutivi.....	2
CAPO II	LOCALIZZAZIONE E DIMENSIONAMENTO DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE.....	4
Art. 5	Zonizzazione del PAE comunale	4
Art. 6	Aree stralciate.....	6
Art. 7	Localizzazione e dimensionamento delle zone di estrazione.....	6
Art. 8	Cave in abbandono o non ripristinate, modalità di intervento	6
CAPO III	ATTUAZIONE DEL PAE COMUNALE	7
Art. 9	Modalità e strumenti di attuazione	7
Art. 10	Piano di Coltivazione e Progetto di Sistemazione (P.C.S.)	7
Art. 11	Progetto di Risistemazione (P.R.).....	8
CAPO IV	ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ED ACCESSORIE ALLA COLTIVAZIONE ...	9
Art. 12	Impianti e attrezzature di servizio.....	9
Art. 13	Impianti di prima lavorazione.....	9
Art. 14	Impianti di lavaggio	9
Art. 15	Attrezzature di servizio.....	10
CAPO V	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI	11
Art. 16	Soggetti attuatori del piano.....	11
Art. 17	Domanda di autorizzazione.....	11
Art. 18	Compiti della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio ...	11
Art. 19	Autorizzazione all'attività estrattiva	11
Art. 20	Convenzione	12
Art. 21	Fideiussione.....	12
CAPO VI	MODALITÀ TECNICHE DI ESERCIZIO	14
Art. 22	Generalità.....	14
Art. 23	Misure di sicurezza.....	14
Art. 24	Cartellonistica.....	14
Art. 25	Distanze di rispetto.....	14

Art. 26	Rinvenimenti di reperti di interesse archeologico o storico.....	16
Art. 27	Rinvenimenti di ordigni bellici	16
Art. 28	Strade di accesso - Lordatura.....	17
Art. 29	Viabilità interna.....	17
Art. 30	Polverosità e Mitigazione visiva	17
Art. 31	Limiti di esposizione al rumore	17
Art. 32	Responsabilità	18
Art. 33	Documentazione da conservare in cava	18
Art. 34	Modalità di escavazione	18
Art. 35	Decortificazione e conservazione del terreno vegetale	18
Art. 36	Depositi di terre di scarto (spurghi) e materiali per il rinfiacco e/o ritombamento	19
Art. 37	Fronti di scavo	20
Art. 38	Formazione di aie	21
Art. 39	Gestione acque superficiali	21
Art. 40	Tutela delle acque sotterranee	22
CAPO VII MODALITÀ DI SISTEMAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE.....		23
Art. 41	Profili di abbandono	23
Art. 42	Risistemazione e recupero di aree già oggetto di attività estrattiva	24
Art. 43	Disposizioni particolari	24
CAPO VIII VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI		26
Art. 44	Titolarità dei controlli	26
Art. 45	Polizia mineraria e igiene ambientale.....	26
Art. 46	Rapporti Annuali.....	26
Art. 47	Sanzioni.....	26
Art. 48	Comunicazioni agli enti pubblici	27
Art. 49	Rinvio alle altre norme vigenti	27
CAPO IX AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE GAMBARATA		28
Art. 50	Ambito di riqualificazione Gambarata.....	28
APPENDICE 1: CONTENUTI DEI PIANI DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE.....		32
1.	Generalità	32
2.	Piano di Coltivazione	33
3.	Progetto di Sistemazione	35
4.	Direttive per i rilievi topografici.....	37

APPENDICE 2: PERMESSO DI INSTALLAZIONE PROVVISORIA DI UN IMPIANTO MOBILE DI FRANTUMAZIONE E/O VAGLIATURA ARGILLA.	40
APPENDICE 3: CONTENUTI DELLA RELAZIONE ANNUALE	41

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Finalità del PAE

Il Piano comunale delle Attività Estrattive (PAE) del Comune di Castellarano è stato redatto secondo le indicazioni e le norme della Legge Regionale 18 luglio 1991 n. 17 "Disciplina delle attività estrattive" ed ha natura di variante specifica di settore dello strumento di pianificazione urbanistica comunale. Esso è in sintonia con le prescrizioni degli strumenti di pianificazione provinciale e persegue l'obiettivo del soddisfacimento del fabbisogno di inerti alternativi di monte e di argille attraverso il corretto impiego delle risorse naturali e la salvaguardia delle esigenze di tutela ambientale.

Il PAE disciplina le attività estrattive attraverso definizioni di aree e relativi strumenti disciplinari. In particolare:

- a) individua, su indicazione del PIAE, le aree destinate alla prosecuzione di attività estrattive in atto (ZE);
- b) individua e classifica le aree di risistemazione precedentemente degradate o comunque interessate da attività estrattive pregresse o da quelle connesse ed accessorie (ZR, ZR1; ZR2, ZRnp);
- c) individua le aree di collegamento nelle quali non è consentita l'attività estrattiva (ZC);
- d) definisce i criteri, le metodologie e le modalità per la coltivazione e la sistemazione di aree compromesse da precedenti estrazioni;
- e) definisce i criteri per la destinazione finale delle cave, perseguendo, ove possibile, il recupero agro-naturalistico, gli usi pubblici, gli usi sociali;
- f) definisce strumenti e procedure per la programmazione della attività estrattiva.

Il presente piano è stato elaborato nel rispetto delle norme e delle finalità contenute nel PIAE e nel PTCP vigenti.

Art. 2 Campo di applicazione

Le presenti norme di PAE disciplinano:

- le attività estrattive individuate in n. 2 Aree estrattive:

AREA di PAE n. 1 - Rio della Rocca - (Polo 25 A del PIAE 1996): attuazione per intervento urbanistico diretto mediante Piano di Coltivazione e Progetto di Sistemazione (P.C.S.) di cui all'art.13 della L.R. n. 17/91;

AREA di PAE n. 2 - Polo CO024 Roteglia: attuazione per intervento urbanistico diretto mediante Piano di Coltivazione e Progetto di Sistemazione (P.C.S.) o Progetto di Risistemazione (P.R.) di cui all'art.13 della L.R. n. 17/91, previo accordo di cui all'art. 24 della L.R. 7/2004;

- i recuperi ambientali;
- gli impianti di prima lavorazione;
- le attrezzature di servizio.

Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 17/91 per attività estrattive si intendono le modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo tese ad estrarre, commercializzare e/o utilizzare i materiali di cui al comma 3° dell'art. 2 del R.D. 29/7/1927 n. 1443, svolte in aree diverse dal demanio fluviale, lacuale e marittimo. In dette attività si intendono comprese anche le attività di prima lavorazione dei materiali estratti e tutti gli impianti e le attrezzature ad esse connesse.

Non sono pertanto da ritenersi attività estrattive:

- scavi per opere tendenti al miglioramento fondiario delle aziende agricole, purché non comportino commercializzazione e/o utilizzo dei materiali estratti per fini non direttamente connessi all'attività agricola;

- scavi per opere di canalizzazione (fuori dagli alvei fluviali), per ricavare corpi stradali conseguenti alla realizzazione di opere pubbliche o per progetti tesi alla realizzazione di parchi urbani e attrezzature per il tempo libero;
- scavi conseguenti alla realizzazione di opere di fondazione prefabbricate e manufatti in genere o di condutture interrato così come risultano da progetti regolarmente autorizzati, con l'eventuale riutilizzo in loco dei materiali estratti per le esclusive esigenze di cantiere, con esclusione di qualsiasi commercializzazione.

Per impianti di prima lavorazione si intendono oltre agli impianti di trattamento per frantumazioni, macinazioni, vagliatura, classificazione, lavaggio ed insilaggio dei materiali litoidi estratti, anche gli impianti di stoccaggio, accumulo e caricamento.

Per attrezzature di servizio si intendono i manufatti adibiti al ricovero degli automezzi impiegati, al deposito dei materiali, ad uffici e ad impianti igienico sanitari per il personale addetto.

Ogni intervento edilizio (demolizione, manutenzione, ristrutturazione e nuova costruzione) che si intenda effettuare nelle zone disciplinate dalle presenti norme, laddove consentito, è comunque assoggettato al rilascio dell'apposito titolo abilitativo edilizio comunale.

Art. 3 Validità temporale

L'ambito temporale di dimensionamento del presente Piano delle Attività Estrattive del Comune di Castellarano è decennale.

Art. 4 Elementi costitutivi

Il Piano delle Attività Estrattive del Comune di Castellarano è costituito dai seguenti elaborati tecnici:

I ANALISI

- Elaborato 1 A: Relazione generale di Analisi
- Elaborato 1B: Analisi dello stato di fatto e prospettive di recupero ambientale
- Elaborato 1C: Geomorfologia e Cave (Tav. n.1, 2, 3, 4, Carta Geologica)-
- Tav. n. 1A Inquadramento territoriale - Stato di Fatto Sud Comune. scala 1:10.000
- Tav.n. 2A Inquadramento territoriale - Stato di Fatto Nord Comune. scala1:10.000
- Tav.n. 1B Carta delle Risorse Naturali a corredo del P.R.G. Comunale - Sud Comune. scala 1:10.000
- Tav.n.2B Carta delle Risorse Naturali a corredo del P.R.G. Comunale - Nord Comune. scala 1:10.000
- Tav.n. 1C Vincoli Paesaggistici e Idrogeologici - Nord Comune. scala 1:10.000
- Tav.n. 2C Vincoli Paesaggistici e Idrogeologici - Sud Comune. scala 1:10.000
- Tav.n. 1D Raffronto P.R.G. e PIAE- Nord Comune. scala 1:10.000
- Tav.n. 2D Raffronto P.R.G. e PIAE- Sud Comune. scala 1:10.000
- Tav.n. 1E Raffronto PAE vigente e proposte nuovo PAE - Area Rio Rocca. scala 1:5.000
- Tav.n. 3E Raffronto PAE vigente e proposte nuovo PAE - Telarolo. scala 1:5.000
- Tav.n. 4E Raffronto PAE vigente e proposte nuovo PAE - Area Rio Riazzone. scala 1:5.000
- Tav.n. 5E Raffronto PAE vigente e proposte nuovo PAE - Area Secchia. scala 1:5.000
- Ambito di riqualificazione "Gambarata" Relazione di analisi e di progetto
- Ambito di riqualificazione "Gambarata" Cartografia di analisi
- A0 bis - Relazione di analisi Polo estrattivo CO024 Roteglia
- Allegato A01 bis/a - Cartografia di analisi Polo estrattivo CO024 Roteglia

II PROGETTO

- Elaborato 2 D: Relazione di progetto
- P2 bis Normativa Tecnica di Attuazione PAE Comune di Castellarano
- Tav.n. 1F Zonizzazione di progetto PAE - Area Rio Rocca. scala 1:5.000

- Tav.n. 3F Zonizzazione di progetto PAE - Gambarata. scala 1:5.000
- Ambito di riqualificazione "Gambarata" - Tav. n. 1 Zonizzazione di progetto. scala 1:5.000
- Ambito di riqualificazione "Gambarata" - Tav. n. 2 Inquadramento catastale. scala 1:2.000
- Ambito di riqualificazione "Gambarata" - Tav. n. 2 Destinazione finale. scala 1:5.000
- Pr1 bis - Relazione di progetto Polo estrattivo CO024 Roteglia
- P3n - Localizzazione delle previsioni - Quadro territoriale di riferimento. scala 1:100.000
- P4n - Localizzazione delle previsioni - Bacino Collina. scala 1:25.000
- P5 bis - Schede di progetto - Bacino Collina: Polo CO024 Roteglia
- RC - Relazione di controdeduzione Polo estrattivo CO024 Roteglia

III VALSAT

- P6 bis - VA Polo estrattivo CO024 Roteglia Documento di ValSAT
- P6 bis - VA Polo estrattivo CO024 Roteglia Sintesi non tecnica
- P6 bis - VA Polo estrattivo CO024 Roteglia Misure di monitoraggio
- P6 bis - VA Polo estrattivo CO024 Roteglia Parere motivato
- P6 bis - VA Polo estrattivo CO024 Roteglia Dichiarazione di sintesi

Capo II Localizzazione e dimensionamento delle attività estrattive

Art. 5 Zonizzazione del PAE comunale

Nelle tavole di zonizzazione e nelle schede di progetto, parte integrante delle presenti norme, sono perimetrate le aree del territorio comunale disciplinate dal Piano delle Attività Estrattive.

Internamente a tali aree il PAE individua le diverse tipologie di zonizzazione possibili, elencate di seguito assieme ai relativi interventi ammissibili e discipline attuative:

- zone ZE per attività estrattive;
- zone ZR per interventi di riassetto di aree degradate o comunque interessate da attività estrattive pregresse, a loro volta suddivise in diverse tipologie (ZR, ZR1, ZR2, ZRnp);
- zone ZC di collegamento fra zonizzazioni diverse eventualmente intercluse nel perimetro di comparto.

Zone ZE per attività estrattive

Si tratta di zone transitoriamente destinate alle attività estrattive, la cui destinazione d'uso finale resta quella originalmente prevista dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, ovvero, ove risulti modificata dalla specifica "Scheda di progetto" relativa a ciascuna Zona di PAE, diventa quella prevista dal presente piano.

Interventi ammessi:

- costruzione di strutture, infrastrutture ed attrezzature di servizio all'attività estrattiva, purché a carattere provvisorio (previo rilascio degli atti autorizzativi previsti);
- localizzazione di impianti di prima lavorazione del materiale estratto, purché a carattere provvisorio;
- escavazioni finalizzate all'estrazione di materiali litoidi;
- movimentazione interna ed accumulo provvisorio di materiali litoidi;
- carico e scarico su automezzi, nonché trasporto da e nell'area dei materiali litoidi estratti e/o dei materiali necessari al rimodellamento morfologico delle aree già esaurite;
- movimentazione e stendimento dei materiali necessari al rimodellamento morfologico;
- interventi per la difesa del suolo finalizzati alla stabilizzazione del sito;
- interventi colturali per la sistemazione vegetazionale del sito;
- costruzione di strutture, infrastrutture ed attrezzature destinate al recupero delle sito;
- realizzazione di attrezzature per il monitoraggio ambientale e costruzione di opere per la mitigazione e compensazione degli impatti;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della opere realizzate.

La regolamentazione dell'attività estrattiva in queste zone è costituita:

- per le attività in esercizio alla data di adozione del presente PAE, dalla normativa del PAE in vigore alla data di inizio attività e dalla relativa autorizzazione convenzionata limitatamente al periodo di validità di tale autorizzazione; eventuali rinnovi o varianti dell'autorizzazione comportano automaticamente l'entrata in vigore della presente N.T.A., delle prescrizioni particolari eventualmente riportate nella specifica "Scheda di Progetto"- se presente - e l'adeguamento della convenzione alla convenzione-tipo regionale (Allegato A alla Del. Giunta Reg. 70/92);
- per le nuove autorizzazioni all'interno del Polo CO024 Roteglia, dalla presente N.T.A., dalle prescrizioni particolari della specifica "Scheda di Progetto" relativa a ciascuna Zona, nonché dall'Autorizzazione convenzionata rilasciata dal Comune.

Zone ZR per interventi di riassetto

Si tratta di zone già sfruttate da attività estrattive pregresse nelle quali si intende dar corso ad opere di riassetto e valorizzazione attraverso l'intervento di esercenti privati; la destinazione d'uso finale di tali Zone resta quella originalmente prevista dagli strumenti di

pianificazione urbanistica comunali, ovvero, ove risulti modificata dalla specifica Scheda di progetto relativa a ciascuna zona di PAE, diventa quella prevista dal presente piano.

Sono distinte in:

- Zone ZR (Area di PAE n. 1 - Rio della Rocca): zone precedentemente degradate o comunque interessate da attività estrattive pregresse o da quelle connesse ed accessorie, strettamente collegate alle ZE; in questo caso i volumi eventualmente estraibili devono scaturire da un unitario progetto di recupero (ZE + ZR) e comunque non possono superare quelli stabiliti nella tabella dei volumi estraibili. La sistemazione delle ZR non collegate a ZE è demandata al Progetto di riqualificazione della valle del Rio Rocca previsto dal vigente PIAE, da attuarsi previa variante al presente piano.
- Zone ZR1: zone precedentemente interessate da attività estrattive o contigue ad esse, in taluni casi adiacenti alle ZE. In tali zone si attuano interventi di riassetto e valorizzazione attraverso l'intervento degli esercenti l'attività estrattiva.

Interventi ammessi:

- movimentazione e stendimento dei materiali necessari al rimodellamento morfologico;
- interventi per la difesa del suolo finalizzati alla stabilizzazione del sito;
- interventi colturali per la sistemazione vegetazionale del sito;
- costruzione di strutture, infrastrutture ed attrezzature destinate al recupero delle sito;
- realizzazione di attrezzature per il monitoraggio ambientale e costruzione di opere per la mitigazione e compensazione degli impatti;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della opere realizzate.

Gli interventi da effettuare in tali aree dovranno essere previsti da uno specifico Progetto di Risistemazione (P.R.) oppure, qualora contigue a zone estrattive, da un progetto unitario (P.C.S.). La tempistica di presentazione dei progetti e di realizzazione degli interventi di risistemazione di tali zone è definita nelle relative Schede di progetto.

- Zone ZR2: zone di genesi e caratteristiche analoghe alle precedenti, nelle quali i necessari interventi di riassetto e valorizzazione dovranno essere progettati e realizzati dagli esercenti l'attività estrattiva nell'ambito dei Piani di Coltivazione e Progetti di Sistemazione (P.C.S.).

Oltre agli interventi ammessi per le zone ZR1, in queste zone è consentita l'asportazione e la commercializzazione di materiali litoidi eventualmente provenienti da movimenti terre esclusivamente nel caso in cui dette operazioni siano strettamente funzionali al riassetto dell'area. Le volumetrie di materiale eventualmente asportato e commercializzato concorreranno alla quantificazione dei volumi massimi estraibili relativi a ciascuna zona di PAE di appartenenza, così come previsti nelle relative Schede di progetto.

- Zone ZRnp: zona di riassetto di istituzione provinciale normata dall'art. 50 delle presenti norme.

Zone ZC di collegamento

Si tratta di zone di collegamento fra zonizzazioni diverse eventualmente intercluse nel perimetro di comparto nelle quali sono esclusi interventi di coltivazione mineraria, la cui destinazione d'uso finale resta quella originalmente prevista dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, ovvero, ove risulti modificata dalla specifica Scheda di progetto relativa a ciascuna Zona di PAE, diventa quella prevista dal presente piano.

Interventi ammessi:

- costruzione di strutture, infrastrutture ed attrezzature di servizio all'attività estrattiva a carattere provvisorio (previo rilascio degli atti autorizzativi previsti);
- realizzazione di piste o piazzali, per impianti di lavorazione dei materiali estratti e per attrezzature di servizio con indice di fabbricabilità 0,02 mq/mq, indice utilizzabile solo nell'ambito dei cantieri esistenti e fatto salvo quanto stabilito nelle prescrizioni contenute all'art. 2.;
- movimentazione interna ed accumulo provvisorio di materiali litoidi;
- carico e scarico su automezzi, nonché trasporto da e nell'area dei materiali litoidi estratti e/o dei materiali necessari al rimodellamento morfologico delle aree estrattive già esaurite;
- interventi per la difesa del suolo finalizzati alla stabilizzazione del sito;
- interventi per la sistemazione del sito;
- costruzione di strutture, infrastrutture ed attrezzature destinate al recupero delle sito;

- realizzazione di attrezzature per il monitoraggio ambientale e costruzione di opere per la mitigazione e compensazione degli impatti;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della opere realizzate.

Art. 6 Aree stralciate

Tutte le aree stralciate rispetto al PAE approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 59 del 04/05/2001 derivanti dalla nuova perimetrazione del Polo CO024 saranno normate da una specifica variante allo strumento urbanistico comunale.

Art. 7 Localizzazione e dimensionamento delle zone di estrazione

Il Piano delle Attività Estrattive Comunale individua ZE in due aree:

	Materiale	Vol. utile estraibile (mc)
Area di PAE n. 1 - Rio della Rocca		
ZE n. 1/1	argille per usi industriali	28.279
Area di PAE n. 2 - Polo CO024 Roteglia		
Zona di PAE n. 1 Stadola	argille per usi industriali	590.757
Zona di PAE n. 2 Querceto	argille per usi industriali	592.660
Zona di PAE n. 3 Rio Barberini	-	-

Il volume utile estraibile è comprensivo del quantitativo residuo al 31/12/2011; in fase attuativa dovranno pertanto essere detratti i quantitativi estratti successivamente a tale data.

Art. 8 Cave in abbandono o non ripristinate, modalità di intervento

Gli interventi di sistemazione delle cave in abbandono o da ripristinare ricadenti nell'Area di PAE n. 1 - Rio della Rocca, indicate nel PAE comunale con la zonizzazione ZR, non prevedono attività estrattiva e commercializzazione; la loro sistemazione definitiva avverrà con le modalità definite dal vigente PIAE per l'Ambito di Riqualficazione della valle del Rio Rocca di Castellarano, secondo quanto previsto all'art. 11 delle norme di attuazione del suddetto piano provinciale.

Capo III Attuazione del PAE comunale

Art. 9 Modalità e strumenti di attuazione

Le previsioni del PAE si attuano secondo le modalità definite dalla presente normativa, dagli Allegati alla stessa, dalle Schede di progetto - se presenti - e dalle Tavole di Progetto.

Dovranno comunque essere effettuate le procedure di verifica (screening) e di valutazione dell'impatto ambientale per i progetti relativi alle cave secondo la L.R. 9/99.

Gli strumenti di attuazione del PAE del Comune di Castellarano sono:

- Piano di Coltivazione e Progetto di Sistemazione (P.C.S.) per tutte le ZE e le ZR ad esse collegate;
- Progetto di Risistemazione (P.R.) per le ZR non collegate a zone di estrazione.

Le Aree individuate sono le seguenti:

AREA di PAE n. 1 - Rio della Rocca: attuazione per intervento urbanistico diretto mediante Piano di Coltivazione e Progetto di Sistemazione (P.C.S.) di cui all'art. 13 della L.R.n. 17/91.

- ZE + ZR per la cava di argilla Escavazioni La Rocca S.r.l. (ZE n. 1/1)

- AREA di PAE n. 2 - Polo CO024 Roteglia: attuazione per intervento urbanistico diretto, previo accordo ex art. 24 L.R. 7/2004, mediante Piano di Coltivazione e Progetto di Sistemazione (P.C.S.) e da Progetto di Risistemazione (P.R.), secondo le procedure previste dall'art. 13 della L.R. 17/91.

- ZE + ZR1 + ZR2 per la cava di argilla F.lli Montermini S.p.a. (Zona di PAE n. 2)

- ZE + ZR1 + ZR2 per la cava di argilla S.E.A.R. S.r.l. (Zona di PAE n. 1)

- ZR1 per la cava di argilla A.R.S. S.r.l. (Zona di PAE n. 3)

Art. 10 Piano di Coltivazione e Progetto di Sistemazione (P.C.S.)

Procedure

Il P.C.S. è obbligatorio per tutte le attività estrattive e accompagna le domande di autorizzazione inviate ai comuni, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 17/91. Il P.C.S. è autorizzato ai sensi dell'art. 14 della L.R. 17/91, acquisito il parere di congruità della Commissione tecnica infraregionale per le Attività Estrattive (CTIAE), espresso entro 60 giorni dalla data di ricevimento e seguito da parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio comunale.

Contenuti

Fatto salvo quanto previsto dal citato art. 13 della L.R. 17/91, il P.C.S. dovrà contenere quanto previsto nell'Appendice 1 alla presente normativa.

Le procedure ed i contenuti per le autorizzazioni e per le convenzioni sono stabiliti dagli Artt. 11 e 12 della L.R. 17/91.

Ai sensi del vigente D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447 il procedimento ha inizio con la presentazione della domanda allo sportello unico del Comune, corredata da tutte le documentazioni previste dal successivo art. 17.

I criteri per il computo delle garanzie finanziarie di cui alla lettera e, comma 1 dell'art. 12 della L.R. 17/91, sono riportati all'art. 21 della presente N.T.A.

I piani di coltivazione non potranno in alcun modo variare le quantità di progetto; si precisa che le quantità indicate comprendono solamente l'utile destinato alla commercializzazione per la durata del PAE, mentre cappellaccio e scarto non sono stati considerati in tale quantificazione.

La durata delle attività dei piani sarà stabilita alla loro approvazione sulla base del criterio di un uso oculato della risorsa, evitando sia fenomeni di sovrapproduzione sia di scarso sviluppo delle attività e non potrà essere superiore a cinque anni né, di norma, inferiore a tre anni.

Art. 11 Progetto di Risistemazione (P.R.)

Procedure

Il P.R. è obbligatorio per tutte le aree denominate ZR, ZR1 (qualora non collegate a ZE) e ZRnp. Il P.R. è autorizzato ai sensi dell'art. 14 della L.R. 17/91, acquisito il parere di congruità della Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive (CTIAE), espresso entro 60 giorni dalla data di ricevimento e seguito da parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio.

Contenuti

Fatto salvo quanto previsto dal citato art. 13 della L.R. 17/91, il P.R. dovrà contenere quanto previsto nell'Appendice 1 alla presente N.T.A.; in particolare, nel caso in cui non sia prevista escavazione residua, si farà riferimento ai punti 3 e 4 della stessa.

Le procedure ed i contenuti per le autorizzazioni e per le convenzioni sono stabiliti dagli Artt. 11 e 12 della L.R. 17/91.

I criteri per il computo delle garanzie finanziarie di cui alla lettera e, comma 1 dell'art. 12 della L.R. 17/91, sono contenute all'art. 21 della presente N.T.A..

Capo IV Attività complementari ed accessorie alla coltivazione

Art. 12 Impianti e attrezzature di servizio

Per l'attività estrattiva, la viabilità provvisoria (rampe e piste), la costruzione dei piazzali e delle aie e lo stoccaggio in cumulo dei materiali estratti, che comportano solo movimenti-terra, non sono necessari titoli abilitativi edilizi; per i manufatti relativi agli impianti di prima lavorazione e alle attrezzature di servizio necessarie a soddisfare le esigenze del cantiere, a carattere temporaneo o permanente, si dovranno invece ottenere gli appositi atti autorizzativi.

Art. 13 Impianti di prima lavorazione

Per impianti di prima lavorazione si intendono:

- gli impianti di trattamento, costituiti da aie per la frantumazione, essiccazione, miscelazione, stoccaggio in cumulo delle argille estratte nella cava autorizzata, caricamento ed eventuale pesatura;
- impianti provvisori e temporanei di vagliatura, frantumazione e selezionatura delle argille;
- gli impianti di frantumazione, classificazione, lavaggio stoccaggio, accumulo, caricamento e pesatura delle sabbie di monte estratte nella cava autorizzata.

In particolare, gli impianti provvisori e temporanei di vagliatura, frantumazione e selezionatura delle argille sono soggetti a permesso di installazione provvisoria, nella quale saranno specificate modalità e tempi di utilizzo. La documentazione da presentare per l'ottenimento del permesso è specificata nell'Appendice 2 della presente N.T.A..

In generale, tutti gli impianti di lavorazione dei materiali litoidi devono soddisfare le condizioni previste dalle vigenti norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla limitazione dell'immissioni di polveri ed altri inquinanti in atmosfera, nonché sul contenimento del rumore.

Art. 14 Impianti di lavaggio

Il lavaggio, qualora il materiale estratto abbia necessità di essere lavato, dovrà essere realizzato con una serie di vasche di decantazione costituite ciascuna da almeno due vasche intercomunicanti e ne dovrà essere assicurato l'uso a rotazione mediante lo svuotamento periodico.

Dovrà essere predisposto un sistema di approvvigionamento di acque superficiali per l'operazione di lavaggio.

L'acqua di scarico non dovrà presentare valori superiori a quelli stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

La gestione delle acque di dilavamento e le modalità e i termini dello scarico dovranno inoltre rispettare le disposizioni previste nell'autorizzazione allo scarico; sia cura delle ditte che lavorano il materiale estratto mantenere pulite le vasche di lavaggio ed evitare che vi vengano scaricate sostanze organiche.

La chiusura delle vasche, cessato l'uso, dovrà avvenire con materiale inerte di composizione idonea la cui qualità dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPA insieme alla data di esecuzione dei lavori, per l'eventuale verifica d'ufficio.

Le vasche di lavaggio possono essere realizzate solo previa idonea autorizzazione comunale.

Art. 15 Attrezzature di servizio

Per attrezzature di servizio si intendono:

- i manufatti adibiti al ricovero degli automezzi impiegati ed al deposito dei materiali;
- i manufatti adibiti ad uffici e servizi igienico sanitari del personale addetto.

Detti impianti ed attrezzature possono essere realizzati nelle sole zone di collegamento tra gli impianti di prima lavorazione e le attrezzature di servizio e le aree di estrazione.

I collegamenti stradali tra gli impianti di prima lavorazione e le attrezzature di servizio e le aree di estrazione devono essere realizzati nelle zone di collegamento (ZC); nell'eventualità che le aree interessate non fossero di proprietà delle ditte esercenti le stesse procederanno alla loro acquisizione.

In tali aree, come già indicato all'art. 5, non è consentita l'estrazione di materiale.

Capo V Provvedimenti amministrativi

Art. 16 Soggetti attuatori del piano

Le cave incluse in aree soggette ad attività estrattive sono lasciate alla disponibilità del proprietario del suolo ed in regime autorizzativo per:

- coltivazione da parte del proprietario se avente titolo;
- cessione in uso del suolo ad imprenditore avente titolo.

Art. 17 Domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione all'attività estrattiva deve essere indirizzata al Sindaco in carta legale; la firma del richiedente deve essere autenticata nei modi di legge.

Oltre a quanto specificato nell'Appendice 1 alla presente N.T.A., sono necessari i documenti di seguito elencati:

- titolo di proprietà o disponibilità dei terreni per i quali si richiede autorizzazione;
- certificato di iscrizione alla Camera di commercio o, per le Società, certificato della Cancelleria del Tribunale che indichi la ragione sociale, la sede e il legale rappresentante;
- estratti di mappa catastale e partita catastale dell'area interessata dall'attività estrattiva;
- proposta di convenzione secondo lo schema approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 70 del 21.01.1992;
- designazione del Direttore Responsabile (art. 6 D.P.R. 9.04.1959 n. 128);
- ogni altro atto di assenso/autorizzazione/certificazione previsto dalla normativa vigente.

Tutti i documenti richiesti devono essere redatti su apposita modulistica fornita dal Comune, dall'ARPA e dall'ASL e firmati da tecnici abilitati alle prestazioni richieste e regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali.

La domanda di autorizzazione e la relativa documentazione tecnico-amministrativa deve essere inoltrata allo Sportello Unico del Comune in sette copie originali.

Art. 18 Compiti della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio

La Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio in materia di attività estrattiva ha il compito di esprimere pareri di competenza sui Piani di Coltivazione e sui Progetti di Sistemazione (P.C.S.) e sui Progetti di Risistemazione (P.R.).

Art. 19 Autorizzazione all'attività estrattiva

La documentazione relativa all'intervento richiesto, dopo la verifica di conformità con le tavole di progetto del PAE e con la N.T.A. da parte dell'Ufficio Tecnico, verrà esaminata dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio e dalla Commissione Tecnica Infraregionale per le attività Estrattive (CTIAE).

Prima del rilascio dell'autorizzazione, dovranno essere assolte le seguenti adempienze:

- a) stipula della convenzione di cui all'art. 20;
- b) apposizione sul terreno di termini fissi che delimitano le aree di intervento autorizzato e in particolare il primo lotto annuo.

Art. 20 Convenzione

Il rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra l'Amministrazione Comunale e il soggetto richiedente.

La Convenzione deve essere conforme allo schema - tipo approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 70 del 21.1.1992 e sarà inoltrata in bozza, a cura del richiedente, unitamente alla domanda di autorizzazione.

La validità della convenzione è estesa all'intero periodo di tempo previsto dall'atto autorizzativo.

Il richiedente l'autorizzazione assume mediante la Convenzione, gli obblighi previsti dall'art. 12 comma 1 della L.R. n. 17/1991.

La convenzione dovrà prevedere l'obbligo da parte del titolare dell'autorizzazione al versamento di oneri. La somma verrà quantificata in base al quantitativo annuo di materiale estratto e in conformità con le tariffe stabilite dalla Giunta Regionale ai sensi dell'Art 12 comma 2 della L.R. n. 17/1991. Il versamento per ciascun anno di esercizio verrà effettuato dal titolare dell'autorizzazione all'Amministrazione comunale entro il 31 dicembre ed in un'unica soluzione.

La proposta di convenzione presentata unitamente alla domanda di autorizzazione, se conforme alle normative vigenti, viene approvata dalla Giunta comunale.

Art. 21 Fideiussione

Le garanzie finanziarie prestate al fine di assicurare la corretta e completa esecuzione dei progetti, in particolare per quanto attiene alla fase della sistemazione finale, costituiscono un elemento fondamentale della Convenzione.

I costi di intervento e sistemazione devono essere individuati, computati e stimati, secondo l'elenco prezzi stilato dalla Regione Emilia Romagna o quello della Camera di Commercio.

Il progetto dovrà quindi definire tecnicamente in modo preciso e completo gli interventi (es. in apertura: scavo fosso di coronamento, asfaltatura strada di accesso, ecc.; in chiusura: movimenti terra per le sistemazioni, ricopertura con terreno pedogenizzato, preparazione all'impianto vegetazionale, inerbimento, piantumazione di alberi e arbusti, cure colturali, ecc.) e la parte relativa al Piano economico-finanziario dovrà comprendere il computo metrico estimativo di tutte queste opere riferito ai prezzi di mercato e non ai costi di gestione della cava, affinché gli obblighi del progetto siano economicamente garantiti anche se l'esercente e il proprietario (che è responsabile in solido) non dovessero adempiervi, e la Pubblica Amministrazione (nella fattispecie il Comune) possa esigere il pagamento della cifra garantita e realizzare autonomamente quanto previsto.

Tali oneri saranno molto probabilmente sovrastimati rispetto alla spesa realmente sostenuta dal cavatore, in quanto lo stesso può contare su risparmi di gestione di cui non potrebbe fruire chi intervenisse a posteriori, sulla base dei prezzi di mercato, per riparare alle inadempienze.

La convenzione sarà, quindi, garantita da una fidejussione di importo pari al 100% dei costi di sistemazione dell'area oggetto dell'autorizzazione. Lo svincolo di tale fidejussione avverrà, anche per parti, a fronte del rilascio da parte del Comune, su specifica richiesta dell'Esercente, di una attestazione di regolare esecuzione dei lavori redatta sulla base di un istruttoria di collaudo delle opere realizzate, svolta dall'U.T.C. al fine di verificare la loro conformità con gli atti progettuali autorizzati; tale attestazione sarà notificata all'Esercente entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui sopra.

Le fideiussioni dovranno essere aggiornate annualmente ai rispettivi indici ISTAT in modo da mantenerle effettivamente remunerative ed attuali nel tempo.

I criteri di cui sopra fanno riferimento a quanto prescritto all'art. 10 della Convenzione tipo approvata dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 70 il 21.01.91 (in B.U.R. n. 30 del 04.03.92 parte seconda), alla quale in ogni caso si fa riferimento.

Capo VI Modalità tecniche di esercizio

Art. 22 Generalità

Le presenti modalità tecniche d'esercizio si applicano in tutti i casi di attività estrattiva.

Art. 23 Misure di sicurezza

L'area oggetto dell'attività estrattiva deve essere recintata con rete metallica non inferiore a m. 1,80 di altezza, idonea ad impedire l'accesso di persone e mezzi non autorizzati o la creazione di discariche abusive. In considerazione di situazioni di particolari inaccessibilità o di altre prerogative ambientali dei luoghi, potranno essere concesse in sede autorizzativa deroghe alla disposizione, riportando in convenzione le specifiche modalità esecutive: in tali situazioni e per i soli tratti specificati, la recinzione potrà essere realizzata con modalità diverse o essere sostituita da adeguati sistemi segnaletici continui. I cartelli ammonitori di pericolo dovranno essere posti lungo il perimetro di cava in numero e posizione tali da essere visibili l'uno dall'altro, e comunque ad interdistanza massima di m 50; per particolari condizioni morfologiche e di pericolosità (cigli superiori di scarpata, caduta massi, presenza di specchi d'acqua, di depositi fini cedevoli ecc.) la distanza tra i segnali dovrà essere ridotta a m 20, anche all'interno della cava.

Valgono inoltre tutte le misure di sicurezza previste dalle vigenti norme di polizia mineraria (D.P.R. 128/59) per quanto attiene la lavorazione e il trasporto nei confronti di terzi.

Art. 24 Cartellonistica

Nelle aree oggetto di attività estrattiva dovrà essere posto in modo visibile un cartello contenente i seguenti dati:

- Comune territorialmente competente;
- denominazione della cava;
- litotipo del materiale oggetto d'estrazione;
- Esercente, Direttore Responsabile, Sorvegliante (con recapiti telefonici);
- estremi dell'atto autorizzativo e scadenza dell'autorizzazione convenzionata.

Art. 25 Distanze di rispetto

Ai sensi dell'art. 104 del D.P.R. 128/59, le fasce di rispetto dei margini di scavo sono le seguenti:

- m 10 da strade di uso pubblico non carrozzabili;
da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico.
- m 20 da strade di uso pubblico carrozzabili, autostrade e tramvie;
da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati;
da luoghi cinti da muro non destinati ad uso pubblico;
da corsi d'acqua senza opere di difesa;
da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti, linee telefoniche o telegrafiche o di teleferiche che non siano ad uso esclusivo della cava.
- m 50 da ferrovie;
da opere di difesa dei corsi d'acqua;
da sorgenti, acquedotti e relativi serbatoi;
da oleodotti e gasdotti;
da costruzioni dichiarate monumenti nazionali.

Valgono inoltre le seguenti estensioni alle succitate norme:

- m 20 da edifici e altri manufatti anche se disabitati;
dalle fognature pubbliche;
da raccordi e manufatti di pertinenza di autostrade;
da canali artificiali.
- m 300 dalle opere di difesa spondale del Fiume Po.
- m 200 dai perimetri urbanizzati tracciati ai sensi delle leggi vigenti.
- m 100 dagli argini maestri del Fiume Po.

Sono comunque fatte salve eventuali indicazioni maggiormente cautelative indicate nelle specifiche Schede di Progetto del presente PAE, derivate da situazioni locali di rischio o fragilità, in particolare quelle inerenti le condizioni paesaggistiche ed idrogeologiche.

Dovrà inoltre essere garantita l'accessibilità ai manufatti di sostegno e di servizio delle reti tecnologiche secondo le disposizioni dettate dagli Enti concessionari della gestione.

Le distanze di rispetto fin qui elencate si intendono misurate sull'orizzontale dall'orlo superiore degli scavi fino:

- al limite della muratura esterna di edifici e manufatti;
- alla rete di recinzione delle autostrade;
- al piede inferiore del rilevato per le strade pubbliche;
- al limite di proprietà per le ferrovie;
- al perimetro del plinto-basamento di sostegno delle linee elettriche aeree;
- all'esterno delle condutture per elettrodotti interrati, linee telefoniche, fognature, acquedotti, metanodotti, ecc.;
- al ciglio superiore dell'alveo di piena ordinaria per corsi d'acqua senza opere di difesa;
- all'unghia esterna dei corpi arginali per fiumi e canali;
- dal punto più vicino del manufatto costituente l'opera di difesa spondale.

La concessione della deroga alle distanze di rispetto stabilite dall'art. 104 del D.P.R. 128/59 spetta al competente Ufficio della Provincia giusto quanto disposto dall'art. 147 della L.R. 3/99, sentiti gli Enti proprietari, gestori o competenti per le opere, infrastrutture ed elementi naturali elencati, così come pure per le estensioni stabilite dal presente articolo per canali artificiali, raccordi e manufatti di pertinenza di autostrade ed edifici e manufatti anche se disabitati, essendo i primi assimilabili ai corsi d'acqua, i secondi alle autostrade, e gli ultimi agli edifici non disabitati, casi normati dal D.P.R. citato. L'Ente competente potrà esprimersi solamente in seguito al rilascio autorizzativo da parte del Comune, talché il P.C.S. dovrà prevedere la proposta di riduzione delle distanze di rispetto e l'autorizzazione comunale sarà rilasciata, per le superfici di terreno e le conseguenti volumetrie di inerti relative alle fasce di rispetto sopra elencate, con la formula "fatto salvo l'ottenimento della concessione di deroga alle distanze di rispetto".

Il parere sulla concessione della deroga alle distanze di rispetto da edifici o altri manufatti e da fognature pubbliche compete al Comune, verificata la disponibilità degli enti proprietari o gestori, talché la proposta di riduzione di tali distanze dovrà essere prevista dal P.C.S..

La deroga alle distanze di rispetto previste dall'art. 891 del Codice Civile in tema di scavi in prossimità di terreni di proprietà di terzi, resa valida anche per le attività estrattive in sede giurisprudenziale, dovrà risultare dagli atti amministrativi a corredo della domanda di autorizzazione, fra i documenti attestanti la disponibilità dei terreni. L'autorizzazione comunale sarà rilasciata, per le superfici di terreno e le conseguenti volumetrie di inerti interessate dalle fasce di rispetto in questione, con la formula "fatti salvi i diritti di terzi".

Inoltre, in tutti i casi, il ciglio superiore degli scavi dovrà essere mantenuto a non meno di 5 m dal perimetro di PAE, al fine di consentire l'installazione della recinzione, l'esecuzione dei fossi di guardia, di agevolare l'ispezione dei fronti di scavo e di evitare il più possibile l'accidentale coinvolgimento di terreni non ricompresi fra quelli autorizzati. Costituiscono eccezione due o più zone confinanti e tutte destinate alle attività estrattive, nei quali casi le rispettive distanze di rispetto possono eventualmente essere ridotte fino ad essere azzerate,

fatta salva la presentazione di un accordo scritto fra le parti, tra i documenti comprovanti le disponibilità dei terreni.

Le fasce risultanti dall'applicazione delle distanze di rispetto elencate nel presente articolo, ivi compreso la distanza minima dal limite di zona, non dovranno in alcun modo essere interessate da scavi, fatte salve le eventuali deroghe previste. Nelle suddette fasce non potranno essere realizzati impianti per la lavorazione degli inerti ed altre attrezzature minerarie di servizio, compresi manufatti fissi per il ricovero dei mezzi, con l'esclusione di modeste strutture prefabbricate provvisorie e rimovibili destinate al ricovero del personale, al deposito degli attrezzi, all'ufficio, all'eventuale pesa, ecc., fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza stradale, le norme di urbanistica, il regolamento edilizio del Comune ed in generale i diritti di terzi confinanti. Le fasce di rispetto potranno, inoltre, essere utilizzate per la realizzazione di opere accessorie all'attività estrattiva, quali barriere antirumore ed antipolvere, quinte visive vegetazionali, recinzione, fossi per la raccolta e regimazione delle acque di corrivazione superficiale, ecc., nonché per l'accumulo temporaneo del suolo pedogenizzato proveniente dallo scotico dell'area, purché tali zone restino transitabili pedonalmente per l'ispezione e per gli eventuali interventi di manutenzione alle opere eseguite. L'utilizzo delle fasce di rispetto per l'accumulo temporaneo del cappellaccio e degli altri sterili provenienti dalla coltivazione del giacimento, resta subordinato al fatto che le loro dimensioni e la loro morfologia siano adeguate all'effettuazione di tale operazione in piena sicurezza, e cioè essendo garantita la stabilità dei fronti di scavo, degli accumuli e dei terreni circostanti, essendo esclusa la possibilità di invasione da parte di tali materiali dei terreni circostanti, e sempre fatta salva la realizzabilità e la manutenibilità delle opere accessorie di cui sopra e la transitabilità pedonale per l'ispezione dei fronti di scavo. Restano comunque salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza stradale, le norme di urbanistica, il regolamento edilizio del Comune ed in generale i diritti di terzi confinanti.

Art. 26 Rinvenimenti di reperti di interesse archeologico o storico

Se durante le fasi di escavazione o di sistemazione della cava, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico dovranno essere sospesi immediatamente i lavori e comunicato entro 48 ore l'avvenuto ritrovamento alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna. Tale comunicazione va pure indirizzata al Sindaco di Castellarano.

La Ditta è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e mano d'opera eventualmente occorrenti.

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna.

In tale ipotesi, trattandosi di forza maggiore, potrà essere concessa una proroga dei tempi di coltivazione pari al doppio del periodo di forzata sospensione e comunque per un periodo non superiore a quello stabilito dall'art. 15, 3° comma della L. R. 17/91.

Art. 27 Rinvenimenti di ordigni bellici

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione della cava venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, l'Esercente l'attività estrattiva è tenuto autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicarlo tempestivamente alla competente Autorità Militare. La stessa comunicazione dovrà essere trasmessa anche al Comune. I lavori potranno essere ripresi solo previo benestare scritto dell'autorità competente.

Art. 28 Strade di accesso - Lordatura.

La Ditta dovrà provvedere all'esecuzione di un manto bituminoso sulla strada di accesso alla cava dalla rete viaria pubblica per una lunghezza di almeno 100 m; detta lunghezza potrà essere ridotta nel caso vengano previste altre misure di abbattimento delle polveri prodotte dal trasporto dei materiali all'atto della presentazione dei Piani di Coltivazione.

Gli accessi approvati saranno gli unici abilitati al passaggio di automezzi in entrata ed in uscita dalle cave; dovranno essere dotati di chiusure e del Cartello di Cantiere.

Le Ditte esercenti le cave dovranno, su indicazione del Comune e a loro totale carico, apporre idonei segnali per prevenire la pericolosità di tali accessi.

La ditta autorizzata è tenuta, sia durante le fasi di escavazione, sia in quelle di risistemazione, ad evitare che i mezzi in uscita ed in entrata dalle cave imbrattino le strade pubbliche. E' anche tenuta ad evitare che mezzi che trasportano materiali fini che disperdono polveri escano dalla cava senza gli appositi teloni di copertura. A tal fine compete ad essa la responsabilità e l'eventuale pulitura delle superfici stradali. L'eventuale inadempienza comporta la sospensione dei lavori in tutta la cava. La pulitura sarà in tal caso effettuata direttamente dal Comune, con addebito delle spesa alla Ditta interessata.

Art. 29 Viabilità interna

L'attività di cava comporta necessariamente la costruzione di rampe e piste provvisorie o permanenti. La loro formazione deve avvenire su posizioni stabili o previe opere di consolidamento che migliorino anziché degradare le condizioni di stabilità delle aree interessate. Il loro tracciato deve essere studiato in modo da non intercettare le acque di superficie (provenienti da rii, fossati o tratti di versante) provocando ristagni o sensibili alterazioni del reticolo naturale di raccolta e canalizzazione delle acque piovane. Nel caso ciò sia indispensabile la Ditta dovrà proporre soluzioni idonee progettate da tecnici abilitati (sottopassi, tombamenti, ponticelli, briglie o altri interventi idraulici).

Art. 30 Polverosità e Mitigazione visiva

Dovranno essere messi in opera sistemi di umidificazione della viabilità "bianca", ogni volta che se ne ravvisi la necessità; inoltre dovrà essere garantita la necessaria ripulitura della viabilità di accesso asfaltata.

Per evitare la formazione di polveri o comunque ridurre le quantità e gli effetti molesti si dovranno adottare idonei provvedimenti e cautele quali la formazione di quinte alberate o di siepi o di arginelli in terra idoneamente inerpati posti nei punti critici del perimetro di cava, all'interno di essa o a fregio delle strade di servizio alle cave con altezza da determinare in sede progettuale.

Si dovrà inoltre provvedere all'inerbimento di tutte le superfici non utilizzate ed all'inaffiamento e trattamento di piazzali e strade di cava, all'applicazione di aspiratori per l'abbattimento delle polveri nei nastri, tramogge, alimentatori ed altri punti critici degli impianti di lavorazione. Gli impianti fissi in grado di produrre emissioni in atmosfera sono soggetti a preventiva autorizzazione provinciale ai sensi della normativa ambientale vigente.

Art. 31 Limiti di esposizione al rumore

L'incremento del rumore equivalente dovuto al complesso delle attività di cava in corrispondenza degli edifici residenziali limitrofi non dovrà superare i limiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti. Le fonti di rumore sono soggette a preventivo nulla-osta

comunale ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95. Il livello sonoro equivalente misurato al perimetro esterno dell'area per attività estrattiva non potrà superare in ogni caso i 70 dB(A) in periodo diurno o notturno.

Art. 32 Responsabilità

Fatte salve le responsabilità del titolare dell'autorizzazione e del proprietario del terreno, spetta al Direttore Responsabile di cava di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 128/59 rispettare e far rispettare le norme PAE e le prescrizioni del Piano di Coltivazione.

Qualora il Direttore Responsabile ravvisasse elementi di rischio per l'incolumità o la salute delle maestranze e/o della popolazione, insorgenti a seguito di situazioni non prevedibili dalla progettazione, in particolare riguardanti la stabilità dei fronti di scavo dovute per esempio a rilevanti cambiamenti delle caratteristiche litologiche, giaciture, strutturali (stato di fratturazione) e/o di imbibizione del giacimento, egli dovrà sospendere autonomamente l'attività ed avvisare tempestivamente il Comune, il quale potrà, a fronte di situazioni particolarmente preoccupanti, imporre la riprogettazione delle geometrie dei fronti, basata sui nuovi fatti emersi.

Art. 33 Documentazione da conservare in cava

Oltre alla documentazione prevista dalle leggi vigenti di polizia mineraria e a quella relativa alla Sicurezza dovranno essere conservati in cava i seguenti documenti in copia conforme a disposizione del personale autorizzato per la vigilanza:

- atto autorizzativo principale e atti connessi;
- convenzione;
- piano di coltivazione e sistemazione;
- eventuali provvedimenti del Comune;
- risultati delle operazioni di monitoraggio ambientale;
- relazioni annuali sullo stato dei lavori;
- normativa tecnica di attuazione del PAE.

Art. 34 Modalità di escavazione

La escavazione nelle aree estrattive, salvo più precise prescrizioni contenute nei piani di coltivazione di norma dovrà seguire le seguenti modalità.

Art. 35 Decortificazione e conservazione del terreno vegetale

La decortificazione del primo orizzonte di suolo pedogenizzato (dello spessore indicativo di alcuni decimetri e comunque come individuato con precisione dagli atti progettuali) dovrà essere realizzata all'inizio di ciascuna fase in maniera separata da qualsiasi altro movimento terra.

Dovranno essere decorticate anche le zone destinate al deposito temporaneo di materiali, le superfici destinate alla circolazione interna dei mezzi meccanici, nonché tutte le superfici che potrebbero essere in qualche modo costipate da azioni connesse all'intervento.

Nel caso delle cave di monte il suolo pedogenizzato e gli eventuali sterili superficiali dovranno, in ogni momento della coltivazione, risultare asportati per la distanza minima di 2.0 m dal ciglio superiore del fronte di scavo e dovranno presentare una pendenza minore od uguale a quella risultante dalle verifiche di stabilità concernenti questi materiali.

Nella generalità dei casi, il materiale risultante dovrà essere conservato in accumuli realizzati nell'ambito dell'area d'intervento, e non dovrà in alcun modo essere miscelato con altri materiali, per essere ridisteso come strato di finitura nella fase di risistemazione del sito; nei particolari casi in cui invece non sia previsto il riutilizzo di tali materiali ma la loro esportazione parziale o totale all'esterno dell'area d'intervento, la destinazione dovrà essere concordata con il Comune, che, se possibile, li destinerà a lavori di sistemazione di aree degradate da attività estrattive pregresse o da altri interventi antropici.

Le zone di accumulo temporaneo del suolo pedogenizzato rimosso andranno individuate negli atti progettuali e segnalate sul terreno al fine di evitarne l'accidentale compattazione o miscelazione con altri materiali sterili di scarto (cappellaccio, lenti) da parte degli operatori di cava.

I cumuli di suolo pedogenizzato dovranno di norma presentare spessori ridotti e dovrà di norma esserne evitata la compattazione, anche accidentale; in tutti i casi in cui ciò risulti possibile, i cumuli di suolo pedogenizzato dovranno essere arricchiti con il materiale vegetale opportunamente tritato eventualmente proveniente dall'esbosco dell'area. Nei casi di particolare ristrettezza geometrica o di particolari condizioni morfologiche dell'area d'intervento, la possibilità di realizzare accumuli di spessore superiore e/o sottoposti a compattazione sarà esaminata in sede di istruttoria degli atti progettuali. Una volta che il suolo pedogenizzato sarà stato ridistribuito come strato di finitura delle superfici risistemate, dovranno esserne verificate le caratteristiche pedogenetiche tramite apposita relazione redatta da un tecnico abilitato e dovranno essere adottate misure adeguate alla situazione riscontrata per eventualmente migliorarne la qualità agronomiche (fertilizzazioni, aerazioni, ecc.).

Art. 36 Depositi di terre di scarto (spurghi) e materiali per il rinfiacco e/o ritombamento

Nella generalità dei casi, i materiali sterili derivati dall'attività estrattiva dovranno essere accumulati all'interno dell'area d'intervento, per essere riutilizzati, qualora la progettazione lo preveda, nei lavori di sistemazione; qualora sia prevista la loro esportazione parziale o totale all'esterno dell'area d'intervento, la destinazione dovrà essere concordata con il Comune, che se possibile li destinerà a lavori di sistemazione di aree degradate da attività estrattive pregresse.

Le quantità di sterili rinvenute dovranno essere determinate dall'Esercente in contraddittorio con gli addetti comunali ai controlli per la determinazione degli oneri di cui all'art. 12, comma 2, della L.R. 17/91.

La programmazione dei movimenti terra e la dislocazione dei cumuli dei materiali di scarto dell'attività estrattiva o di altri materiali provenienti dall'esterno e destinati a rinfiacci e/o ritombamenti dell'area di cava, dovranno essere previste dagli atti progettuali, così come previsto dal D.Lgs. n. 117/2008.

Ubicazione, dimensioni, altezze ed inclinazioni dei cumuli di materiale sterile andranno previste e realizzate in modo da non essere causa di pericolo per le maestranze ovvero per terze persone e loro proprietà; in sede progettuale inoltre essi andranno considerati come sovraccarichi temporanei in tutte le verifiche di stabilità dei fronti di scavo e/o delle pendici in prossimità o sulle quali vengano accumulati tali materiali.

Si dovrà porre particolare cura affinché i materiali accumulati o quelli provenienti dagli accumuli per dilavamento meteorico non vadano ad ostruire fossi, canali od altri elementi del sistema drenante superficiale preesistente o appositamente realizzato per l'intervento, oppure infrastrutture pubbliche o private, terreni di proprietà di terzi, elementi del sistema di monitoraggio quali piezometri, pozzi, ecc..

Vasche e invasi dovranno essere periodicamente svuotati. Delle opere di manutenzione periodica va tenuta apposita registrazione da esibire agli agenti accertatori al momento dell'ispezione o su richiesta.

Nell'area di cava è consentito esclusivamente lo stoccaggio degli inerti derivanti dall'attività estrattiva stessa o di quelli provenienti dall'esterno in quanto destinati dagli atti progettuali al ritombamento dell'invaso di cava, purché questi ultimi rientrino tra quelli considerati idonei per i ripristini ambientali ai sensi della normativa vigente. In particolare qualora sia necessario il ritombamento degli invasi di cava o il rinfianco delle scarpate di abbandono, finalizzati al recupero paesaggistico e ambientale ed alla stabilizzazione definitiva del sito ovvero alla impermeabilizzazione degli scavi, la progettazione e la realizzazione di tali interventi dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) le tipologie dei materiali di riporto per i ritombamenti e i rinfianchi, da dichiarare negli atti progettuali, dovranno essere costituite esclusivamente da terre e rocce di scavo ovvero da altri materiali individuati anche tra quelli ritenuti idonei per le attività di recupero ambientale come definiti dalle norme vigenti in materia di rifiuti, fermo restando quanto disposto dal D.Lgs n. 117/2008;
- b) in tutti i casi l'effettiva composizione del materiale di riporto dovrà essere accuratamente controllata in corso d'opera, ad evitare che elementi potenzialmente inquinanti vengano recapitati nell'area.

Sono altresì ammesse la realizzazione e la gestione degli impianti di chiarificazione e trattamento delle acque di lavaggio e lavorazione dell'estratto, nonché dei cumuli, dei bacini di decantazione e comunque di tutte le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione di cui all'art. 3, comma 1 del D.Lgs n. 117/2008.

E' per contro vietato, nell'ambito dell'autorizzazione dell'attività estrattiva, l'accumulo a qualsiasi titolo di qualsivoglia altro tipo di materiale.

Art. 37 Fronti di scavo

Le escavazioni, salvo quanto diversamente specificato nelle specifiche "Schede di Progetto" di ciascun intervento, dovranno uniformarsi ai sottoelencati criteri generali:

- per la sicurezza delle persone all'interno delle aree interessate da attività estrattiva dovranno essere adottati metodi di lavorazione di massima sicurezza, e comunque in regola con le vigenti disposizioni in materia di polizia mineraria e di sicurezza e salute dei lavoratori;
- nelle cave di monte la coltivazione avverrà a gradoni oppure per piani inclinati e procederà per risagomatura progressiva dall'alto verso il basso;
- il ciglio superiore dello scavo, ed ogni altro punto della cava, dovranno essere sempre raggiungibili con apposite piste o rampe percorribili da mezzi meccanici, in modo da consentire gli interventi di sistemazione, di manutenzione, di controllo, di monitoraggio ed eventualmente di ripristino di interventi difformi, nonché quelli di soccorso. Le rampe devono essere conservate anche a seguito del completamento delle opere di recupero ambientale per ulteriori eventuali opere di manutenzione richieste nel triennio successivo;
- di norma dovrà essere evitata l'escavazione dal basso dei fronti di scavo; nei casi dove non sia oggettivamente possibile operare in tali condizioni, l'altezza dei fronti non dovrà superare lo sbraccio massimo dei mezzi meccanici utilizzati, interrompendo la scarpata con opportune gradonature. In questo caso il fronte di scavo dovrà essere interrotto ogni 8 m di dislivello da banche larghe almeno m 4 inclinate verso monte e con canalette per la raccolta delle acque. La scarpata dei gradoni dovrà avere una inclinazione massima di 45° per le argille e di 60° per le arenarie. I valori indicati sono i massimi che le scarpate temporanee di escavazione possono assumere. Si specifica che per scarpate temporanee d'esercizio si intendono scarpate di fronti di scavo continuativamente interessate dai lavori di coltivazione, e comunque non abbandonate con le geometrie suddette per periodi generalmente superiori a due mesi, nel qual caso si applicano le pendenze di cui all'art. 41;

- nel momento in cui le escavazioni giungono in corrispondenza della distanza minima di avvicinamento al perimetro estrattivo, la geometria dei fronti di escavazione dovrà corrispondere con quella di abbandono.

E' vietata la sottoescavazione e lo scalzamento al piede dei versanti o delle pareti di scavo; a norma dell'art 119 del D.P.R. 128/59, è vietato altresì tenere a strapiombo i fronti di escavazione di qualsivoglia altezza.

Le scarpate dell'intervento dovranno essere dimensionate in base alle caratteristiche del materiale, alla sua giacitura ed al suo stato di fratturazione, secondo le norme tecniche vigenti, il rispetto delle esigenze di salvaguardia della sicurezza degli operatori, di tutela dell'ambiente, di compatibilità con gli interventi di rivegetazione e con le destinazioni d'uso finali.

I calcoli per la determinazione della stabilità dei fronti di scavo dovranno essere basati sui risultati delle indagini in situ e/o delle analisi di laboratorio appositamente eseguite e dettagliatamente documentate.

Art. 38 Formazione di aie

Nelle cave di argille le aie destinate alla lavorazione ed al deposito dei materiali estratti dovranno essere preferibilmente ricavate su ripiani morfologici in roccia in posto ottenuti nel corso della coltivazione.

E' consentita la formazione di aie su materiali di riporto o in appoggio misto alle condizioni previste dal precedente art. 36.

Le aie dovranno avere pendenza non superiore all'1% per evitare dilavamenti, erosioni ed eccessivo trasporto di materiali fini; dovranno in ogni caso essere progettati e realizzati sistemi di raccolta, decantazione e deflusso delle acque, atti ad evitare ruscellamento incontrollato, eccessivo trasporto o incisioni ed erosioni al piede di scarpate, cumuli o versanti.

Art. 39 Gestione acque superficiali

Le cave dovranno essere fornite di due distinte reti di raccolta e deflusso delle acque superficiali:

- una esterna che circonda a monte e sui lati la cava con fossi di guardia;
- una interna sui gradoni, sotto il fronte di scavo, sulle aie e sui piazzali.

Tali reti scolanti devono essere opportunamente collegate con la rete naturale di scolo a valle.

Nel caso che l'area di cava nel suo insieme (ZE, ZR, ZR1, ZR2, ZC) sia attraversata o lambita da rii o fossati naturali è necessario integrare la documentazione tecnica con calcolo idraulico e progetto di interventi idonei a prevenire esondazioni o erosioni laterali o variazioni del profilo di fondo.

Nel caso di presenza in cava di impianti di lavaggio (cave di sabbia di monte), le acque di risulta non potranno essere riversate nei corsi naturali se non dopo decantazione o comunque depurazione.

E' vietato riversare materiali di risulta e sostanze inquinanti nei corsi d'acqua se non preventivamente autorizzati; eventuali scarichi devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente. Sono oggetto di autorizzazione anche gli scarichi derivanti da svuotamento di scavi e invasi realizzati per fini diversi dall'attività estrattiva.

Tutti i P.C.S. delle cave di argilla, a causa della estrema erodibilità delle superfici scoperte, dovuta qualitativamente e quantitativamente alla natura dei litotipi, all'ampiezza ed alla morfologia delle superfici esposte, dovranno contenere calcoli idraulici che supportino il dimensionamento delle vasche di decantazione obbligatorie per le acque in uscita dalla cava. Si prescrive che sia progettato un doppio sistema di decantazione;

- uno fisso, impostato sui collettori principali e con un programma di manutenzione periodica;
- uno stagionale, per il periodo invernale nel quale non vengono utilizzate le ampie aie di lavorazione delle argille. Si consiglia di prevedere in quest'ultimo la trasformazione delle aie stesse, tramite la costruzione di modesti arginelli, in vasche di decantazione di grande superficie e di bassissima profondità. Questo metodo garantisce una buona decantazione, impedisce erosioni eccessive trattenendo e laminando le acque piovane e non danneggia le aie.

Art. 40 Tutela delle acque sotterranee

Per quanto attiene la tutela delle eventuali acque sotterranee, spesso presenti all'interno delle arenarie e comunque nei fondi vallivi, l'intervento estrattivo dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

a) gli scavi dovranno essere mantenuti ad una quota di m 1,50 sopra l'escursione massima del livello statico della falda. Ove sia accertata presenza di falda si prescrive pertanto l'apposizione di piezometri in numero e con ubicazione idonei al suo monitoraggio;

b) per limitare gli effetti di riduzione della permeabilità dell'acquifero ad opera di materiali fini limo argillosi che si depositano sul fondo e sulle sponde devono essere rispettate le seguenti precauzioni: debbono essere costruite una serie di vasche di decantazione nelle quali operare la chiarificazione delle acque di lavaggio;

c) eventuali emungimenti di acque sotterranee dovranno essere preventivamente autorizzati dall'autorità competente.

Eventuali depositi fuori terra di sostanze idroinquinanti dovranno essere installati su pavimentazione piena e impermeabile all'interno di bacino di contenimento di capacità pari alla terza parte complessiva dei volumi in gioco e comunque al volume del contenitore più grande.

Eventuali depositi interrati di sostanze idroinquinanti dovranno essere realizzati conformemente ai requisiti previsti dalla normativa vigente, ovvero secondo le prescrizioni del Comune. Per la rimozione dei vecchi serbatoi e per l'eventuale bonifica del sito di interrimento si procede come da normativa ambientale vigente.

Capo VII Modalità di sistemazione e recupero ambientale

Art. 41 Profili di abbandono

La massima pendenza delle scarpate definitive di fine escavazione, quando superino l'altezza critica caratteristica di quei terreni e comunque i 3 m, non potrà comunque eccedere i seguenti valori:

- argilliti più o meno marnose:.....2/3 ($\approx 33^\circ$);
- arenarie poco cementate o rocce a comportamento litoide, fratturate con qualsiasi giacitura, ovvero alternanze pelitico - litoidi con giacitura a franappoggio inclinato meno o quanto il pendio: 1/1 ($\approx 45^\circ$);
- rocce a comportamento litoide massive o a incerta stratificazione con assenza o scarsità di interstrati pelitici e scarsamente fratturate o alternanze pelitico - litoidi con giacitura a reggipoggio o a franappoggio più inclinato del pendio:5/3 ($\approx 60^\circ$).

La classificazione dei litotipi per il rispetto dei suddetti valori massimi di inclinazione dovrà essere effettuata sulla base delle cartografie geologiche regionali più aggiornate.

Le pendenze sopra indicate sono riferite a scarpate ricavate nel materiale in posto, e non ad eventuali rinfilanchi o ritombamenti successivi.

Le scarpate di fine scavo suddette saranno interrotte, obbligatoriamente nei soli casi di cave in terreni argillitici più o meno marnosi ed in funzione della stabilità negli altri casi, da un adeguato numero di banche. Gli eventuali gradoni andranno progettati ed eseguiti con pedate in leggera contropendenza dotate di canaletta di raccolta delle acque superficiali, di larghezza non inferiore al doppio della larghezza dei mezzi che vi dovranno operare (con un minimo di 4 m) ed altezze non superiori allo sbraccio dei mezzi stessi (con un massimo di 8 m), mentre le inclinazioni massime saranno stabilite tramite verifiche di stabilità, basate sull'analisi o sulla previsione delle caratteristiche geomeccaniche, fatti salvi i valori massimi indicati sopra. Le gradonature dovranno in ogni modo evitare le eccessive geometrizzazioni, e dovranno essere progettate in modo da trovare quanto più possibile un inserimento congruente con il contesto paesaggistico dell'intorno. Qualora le superfici inclinate della cava dovessero presentare caratteristiche tali, per lunghezza e/o inclinazione e/o tipo litologico, da far presumere l'insorgenza di fenomeni erosivi, esse andranno interrotte da gradini con la pedata in contropendenza, eseguiti in modo da alloggiare la rete scolante per il rallentamento delle acque di ruscellamento superficiale.

Nel caso in cui il progetto di sistemazione dell'area preveda rimodellamenti delle superfici per riporto di materiali, i valori massimi delle pendenze consentite saranno determinati tramite le verifiche di stabilità, basate sulla previsione delle caratteristiche geotecniche dei materiali di riporto; conseguentemente si dovranno utilizzare coefficienti geomeccanici molto cautelativi e la verifica di stabilità sulle pendenze di progetto dovrà fornire risultati del coefficiente di sicurezza superiore ad 1 di un adeguato valore. Le caratteristiche attribuite ai materiali di riporto per l'esecuzione delle suddette verifiche di stabilità dovranno in seguito essere assunte come elementi di progetto e dovranno essere collaudate attraverso frequenti prove in sito o in laboratorio durante il procedere dei lavori di messa in posto definitiva. Tali lavori dovranno comprendere tutte le operazioni necessarie a garantire la stabilità a lungo termine dei riporti, quali la compattazione per strati sottili (50÷70 cm) con mezzi d'opera adeguati, la realizzazioni di strati e/o trincee drenanti profonde per minimizzare l'insorgenza di sovrappressioni interstiziali, la realizzazione di adeguate reti di raccolta e regimazione delle acque di corrivazione superficiale, ecc.

Art. 42 Risistemazione e recupero di aree già oggetto di attività estrattiva

L'attività estrattiva, come già precisato in altri punti delle presenti norme, può essere esercitata solo entro i limiti individuati dal presente PAE

Al termine di tale attività il sito deve essere integrato con le aree adiacenti ed inserito nel contesto territoriale circostante dal punto di vista morfologico, idraulico, pedologico, vegetazionale, paesaggistico e urbanistico.

Spetta ai singoli P.C.S. e ai P.R. definire le condizioni dell'ambiente al cessare dell'attività estrattiva e le modalità di sistemazione finale e tutte le prescrizioni vincolanti che dovranno caratterizzare l'autorizzazione dei singoli piani di coltivazione.

Le ditte esercenti l'attività estrattiva, contestualmente alla attività di coltivazione della cava, dovranno procedere all'esecuzione del progetto di ripristino per superfici progressive oltre che alla realizzazione dell'eventuale ripristino delle aree di risistemazione ZR, ZR1 e ZR2 in ossequio a quanto previsto dalla presente normativa e con la tempistica stabilita nelle relative Schede di Progetto.

Il riassetto delle aree di cava deve essere eseguito in conformità al progetto a corredo della domanda di autorizzazione; le opere saranno oggetto di Collaudo, il quale solo permetterà la restituzione delle somme a garanzia previste nella convenzione.

Le opere di recupero per le aree non più soggette ad interventi estrattivi devono essere ultimate nei termini previsti dal provvedimento di autorizzazione. Per le ZR1 e ZR2 relative al Polo estrattivo CO024 Roteglia i tempi di sistemazione vengono definiti nelle relative Schede di Progetto. La tempistica per la sistemazione delle ZR ricadenti nell'Ambito di riqualificazione della valle del Rio Rocca di Castellarano del vigente PIAE saranno definite in fase di redazione del relativo progetto di cui all'art. 8 delle presenti norme.

Al termine delle opere di sistemazione previste nei piani di recupero contenuti nei P.C.S. e nei P.R. autorizzati la ditta escavatrice dovrà attuare un successivo piano di mantenimento degli interventi silvoculturali attuati, per un arco di tempo di 5 stagioni vegetative, garantito da una specifica ulteriore fideiussione basata sugli interventi di recupero eseguiti.

Art. 43 Disposizioni particolari

Il PIAE detta le seguenti indicazioni e prescrizioni relative alla morfologia di abbandono, alla risistemazione e all'uso delle aree già oggetto di attività estrattiva.

Polo estrattivo CO024 Roteglia

Le disposizioni contenute nell'elaborato "P5 bis - Schede di progetto - Bacino Collina: Polo CO024 Roteglia" sono prescrittive e dovranno essere integralmente osservate nelle fasi attuative.

Area di P.A.E n. 1 Rio della Rocca

L'area è ricompresa all'interno dell'Ambito di riqualificazione della valle del Rio Rocca di Castellarano individuato nel PIAE vigente; per tale ambito il suddetto piano provinciale definisce precise politiche e obiettivi di recupero, da attuarsi attraverso uno specifico progetto unitario previo recepimento nel PAE comunale.

Vengono di seguito riportati solo gli indirizzi relativi alla cava di argilla attiva, che fanno riferimento all'elaborato "1B Analisi dello stato di fatto e prospettive di recupero ambientale".

Escavazioni "La Rocca"

Il sito è attualmente attivo, quindi la copertura vegetale interessa solo la fascia marginale della cava. Una volta terminati i lavori di scavo, il ripristino sarà effettuato attraverso riporto di terreno vegetale e inserimento di una copertura erbacea attraverso le tecniche di cui in 1a per i ripiani, di cui in 2c per le scarpate, in quest'ultimo caso previa realizzazione di strutture come indicato in 2f. I successivi livelli arbustivi ed arborei possono essere realizzati, nella

stagione successiva, attraverso le tecniche di cui in 1b, sui ripiani e le aie, di cui in 2f sulle scarpate. Dove si presentino pendenze accentuate e/o effetti di dilavamento superficiale, occorrerà unire alle tecniche di semina qui indicate le tecniche di cui in 2h.

Capo VIII Vigilanza, controlli e sanzioni

Art. 44 Titolarità dei controlli

Il comune in base alla L.R. n. 17/91 art. 20 assolve alle funzioni di controllo dell'attuazione del PAE avvalendosi anche del personale a tale scopo abilitato. In particolare vigila sull'attività Estrattiva e dispone la sospensione dell'Attività ove venga accertato, dopo diffida all'interessato, che non sono rispettate le condizioni prescritte oppure che l'attività estrattiva non è esercitata in conformità al P.C.S. autorizzato od è, senza giustificato motivo, scarsamente sviluppata o abbandonata, con riferimento al programma di coltivazione convenzionato. L'autorizzazione può essere revocata anche per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico.

La vigilanza sull'attività estrattiva è esercitata dal Comune, che a tal fine può avvalersi del personale dipendente e di tecnici incaricati. Gli incaricati della vigilanza sono autorizzati ad introdursi nei cantieri e comunque nelle zone interessate dallo svolgimento delle attività estrattive allo scopo di effettuare ispezioni.

Art. 45 Polizia mineraria e igiene ambientale

Le funzioni di vigilanza sulle norme di polizia mineraria di cui al D.P.R. 129 /59, ad eccezione di quelle di cui al successivo comma, sono esercitate dalla Provincia in attuazione della deroga regionale di cui all'art. 147, comma 1 punto b della Legge Regionale 3/99.

Le funzioni di tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini, compresa quella di vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza del lavoro, sono esercitate dai servizi e dai presidi delle AUSL ed dai Distretti Territoriali dell'ARPA territorialmente competenti .

Art. 46 Rapporti Annuali

Entro il 30 novembre di ogni anno la ditta autorizzata dovrà presentare al Comune un rapporto annuale con riportate le quantità di materiale scavato e commercializzato o trasformato, ed ogni altra notizia sull'andamento dell'attività estrattiva utile per la verifica dell'attuazione del PAE

Il contenuto del rapporto annuale dovrà corrispondere a quanto previsto dall'art. 17 dello "schema di convenzione tipo per l'esercizio di attività estrattive" approvato con Del. Regionale n. 70 del 21.01.1992, con le integrazioni di cui all'Appendice 3 alla presente N.T.A..

L'Amministrazione Comunale entro il 31 marzo dovrà far pervenire alla Provincia un rapporto delle attività estrattive avvenute sul suo territorio nell'anno precedente assieme al versamento della quota parte delle somme incassate come previsto dalla normativa vigente.

Art. 47 Sanzioni

La applicazione e la disciplina delle sanzioni sono regolate dall'art 22 della L.R. 17/91.

Il Sindaco potrà revocare l'autorizzazione all'attività estrattiva, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L.R. 17/91, nel caso di violazione delle presenti N.T.A., ed in particolare di quelle in cui ciò sia chiaramente esplicitato, o sospenderla fino a quando non siano cessati gli effetti delle violazioni e non siano state ripristinate, a cura e spese dell'Esercente l'attività estrattiva, le

condizioni per un corretto svolgimento dell'attività, fatta salva comunque l'applicazione delle sanzioni previste per l'infrazione.

Nel caso di iterazione dell'inosservanza di qualsiasi norma o di inadempimento o ritardo nell'esecuzione di eventuali ripristini, il Comune può revocare l'autorizzazione all'attività, ai sensi dell'art 18, comma 1, della L.R. 17/91, o pronunciarne la decadenza, in particolare nel caso del mancato pagamento degli oneri di cui all'art. 12, comma 2, della L.R. 17/91, ai sensi degli artt. 16 e 17 della suddetta L.R..

Il Comune, nel caso di inadempienza alle disposizioni vigenti in materia di polizia mineraria, alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, alle norme regionali e statali sulla salvaguardia ambientale, in particolare per quanto concerne la qualità delle acque, il livello del rumore, la qualità dell'aria, i vincoli di tutela paesistica, ha la facoltà di sospendere, sentite le altre autorità competenti, l'attività estrattiva fino a che i motivi e le situazioni di pericolo non siano stati rimossi a cura e spese dell'Esercente.

Art. 48 Comunicazioni agli enti pubblici

Ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 128/59, l'Esercente di cava dovrà trasmettere al Comune, alla Provincia ed all'A.U.S.L. competente la denuncia di esercizio, contenente la data di inizio lavori e la nomina del Direttore Responsabile e del Sorvegliante, con relativo documento di accettazione.

L'Esercente dovrà altresì dare tempestive comunicazioni al Comune e agli altri Enti interessati dell'avvenuta fine dei lavori di coltivazione e di sistemazione di ciascuna fase o lotto, ovvero dell'eventuale intercettazione accidentale della falda, nel caso di richiesta di utilizzo di esplosivi, di insorgenza di situazioni di pericolo o di rischio per l'incolumità e la salute pubblica (situazioni di instabilità reale o potenziale, anomalie nelle misurazioni od analisi degli indicatori ambientali sottoposti a monitoraggio, ecc.), di rinvenimento di inerti sterili non previsti ovvero di manufatti di servizio interrati di cui non si avesse preventiva notizia, di rinvenimento di reperti di interesse storico, archeologico o paleontologico, o di ordigni bellici, nei modi e nei tempi previsti dalla presente N.T.A..

L'Esercente è tenuto a compilare nei termini richiesti i moduli trasmessigli dall'Ufficio Attività Estrattive della Provincia per l'aggiornamento dei dati statistici di cui alla normativa vigente.

Art. 49 Rinvio alle altre norme vigenti

Quanto eventualmente non contemplato dalle presenti norme deve intendersi disciplinato dalle direttive e dai piani sovraordinati sia regionali che provinciali vigenti, dalle norme urbanistiche vigenti, nonché alle leggi regionali e statali vigenti applicabili in materia.

Capo IX Ambito di riqualificazione Gambarata

Art. 50 Ambito di riqualificazione Gambarata

50.1 La presente norma disciplina l'ambito di riqualificazione di Gambarata, identificato nella tavola 1 della Variante Specifica 2005 al PAE, e zonizzato come ZRnp, zona di riassetto di nuova istituzione provinciale.

La previsione si attua con modalità di cui agli artt. 11, 12, 13, 14 e 15 della L.R. 17/91, nonché attraverso il suo recepimento, ulteriormente dettagliato ed analizzato, con procedura di Verifica Preventiva (Screening art. 9 della L.R. 9/99).

Il progetto di recupero ambientale dell'ambito Gambarata (di cui all'accordo di programma tra S.E.F.R.A.G. s.r.l., Comune di Castellarano e Provincia di Reggio Emilia, per l'attuazione del "Progetto di riqualificazione e recupero ambientale dell'ambito Gambarata" approvato con C.C. n.74 il 12/09/2005) ha come obiettivi, quelli schematizzati di seguito:

- messa in sicurezza delle situazioni di instabilità che si riscontrano lungo le zone in affioramento (ex fronte di cava) attraverso interventi di rimodellamento morfologico con arretramento della scarpata e abbandono della stessa;
- messa in sicurezza del bacino idrico al piede dell'ex cava;
- riqualificazione ambientale e paesaggistica del sito al fine di riconnetterlo in maniera adeguata nel contesto di riferimento;
- riconversione dell'impianto di lavorazione e trasformazione esistente;
- definizione di attività ricreative/fruitive.

L'ambito è suddiviso in due sottozone: ZRnp n.1, relativa all'area di ex cava e ZRnp n.2 relativa all'area del frantoio.

50.2 Sottozona ZRnp n. 1.

Trattasi di area già sfruttata da attività estrattiva pregressa in cui sono ammessi i seguenti interventi:

- movimentazione e stendimento dei materiali necessari al rimodellamento morfologico;
- interventi per la difesa del suolo finalizzati alla stabilizzazione del sito;
- interventi colturali per la sistemazione vegetazionale del sito;
- costruzione di strutture, infrastrutture ed attrezzature destinate al recupero delle sito;
- realizzazione di attrezzature per il monitoraggio ambientale e costruzione di opere per la mitigazione e compensazione degli impatti;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della opere realizzate.

E' consentita l'asportazione e la commercializzazione di materiali litoidi provenienti dai movimenti terra funzionali al riassetto dell'area per un quantitativo di inerti (sabbie di Ranzano) non superiore a 230.000 mc nell'arco di 3 anni dalla data di autorizzazione di cui alla L.R. n.17/91.

La programmazione dei movimenti terra e la dislocazione dei cumuli dei materiali di scarto delle movimentazioni dovranno essere previsti dagli atti progettuali.

La regolamentazione dell'attività estrattiva in questa zona è costituita dalla presente N.T.A., dalla specifica "Scheda di Progetto" relativa all'ambito in oggetto e dall'Autorizzazione convenzionata rilasciata dal Comune.

50.3 Sottozona ZRnp n. 2.

Trattasi di area destinata transitoriamente alla lavorazione dei materiali inerti fino al completamento del progetto di riqualificazione di cui sopra; può essere utilizzata per attività accessorie quali stoccaggio del suolo pedogenizzato, del cappellaccio, dei materiali estratti commercializzabili.

Interventi ammessi:

- realizzazione di attrezzature per il monitoraggio ambientale e costruzione di opere per la mitigazione e compensazione degli impatti;
- operazioni di prima lavorazione di materiali litoidi provenienti da attività estrattive: frantumazione, lavaggio, selezione, trasporto, distribuzione, accumulazione, essiccazione, carico, scarico e trasporto da e per l'area dei materiali litoidi lavorati o grezzi.

La regolamentazione dell'attività in questa zona è costituita dal titolo abilitativo edilizio comunale e, dai contenuti dell'accordo di programma tra S.E.F.R.A.G. s.r.l., Comune di Castellarano e Provincia di Reggio Emilia, di cui sopra, in cui viene stabilito che la demolizione dell'attuale impianto di lavorazione inerti, posto a fregio al T. Tresinaro, è da compiersi entro 1 anno dal termine degli interventi di movimentazione di cui sopra.

50.4 La destinazione d'uso finale di tali sottozone, così come rappresentata nella specifica Tav. 02 "Destinazione Finale", sarà "Ambiti per dotazioni territoriali ed ambientali".

Avverrà la creazione di spazi, attrezzature e sentieri per la pubblica fruizione dell'ambito riqualificato e del suo intorno, così come previsti dal progetto; al termine degli interventi programmati le suddette aree verranno cedute gratuitamente al Comune.

L'esecuzione del progetto complessivo di riqualificazione ambientale dovrà essere ultimata entro 5 anni dalla data di autorizzazione di cui alla L.R. n.17/91.

La Ditta S.E.F.R.A.G. s.r.l. si impegna a prestare, oltre alla fidejussione di cui all'art. 12 della L.R. 17/91, una idonea garanzia fideiussoria per la demolizione dell'impianto di lavorazione di inerti e per la cessione finale delle aree al comune.

La redazione e l'attuazione del progetto dovrà avvenire nel rispetto dei parametri e modalità derivanti dalle presenti norme e dalle scheda di progetto allegata di seguito.

SCHEDA DI PROGETTO “AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE DI GAMBARATA DI CASTELLARANO”	
DATI IDENTIFICATIVI	<p>Identificazione Catastale: Ex area estrattiva Gambarata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Foglio 5 Mappali 201, 202, 206, 207 e 217; Foglio 6 Mappali 17 e 18 (Terreni di proprietà Sefrag parz. interessati dal progetto) • Foglio 5 Mappale 216 (Terreno in affitto a Sefrag parz. interessato dal progetto) • Foglio 6 Mappali 6 e 7. (Terreni di proprietà Sefrag interamente interessati dal progetto) • Foglio 6 Mappali 8, 9, 19, 21, 32 (Terreni in affitto a Sefrag parzialmente interessati dal progetto) <p>Frantoio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Foglio 6 Mappale 77 (Terreni di proprietà Sefrag interamente interessati da progetto di riqualificazione e recupero ambientale)
	<i>Zonizzazione:</i> zona di riassetto di nuova individuazione provinciale (ZRnp)
DATI DIMENSIONALI	<p><i>Superficie totale area ex cava:</i> 45.230 mq <i>Superficie totale area frantoio:</i> 21.060 mq</p> <p><i>Materiale estraibile:</i> <u>sabbie di Ranzano</u> <i>Volume utile netto totale:</i> <u>230.000 mc</u> E' consentita la commercializzazione degli inerti estratti per un quantitativo non superiore a 230.000 mc</p>
MODALITA' DI ATTUAZIONE	Procedura di Verifica Preventiva (Screening art. 9 della L.R. 9/99 e succ. mod.)
TIPOLOGIA DI RIASSETTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. messa in sicurezza delle situazioni di instabilità dell'ex fronte di cava attraverso interventi di rimodellamento morfologico con arretramento della scarpata e abbandono della stessa; 2. messa in sicurezza del bacino idrico al piede dell'ex cava; 3. riqualificazione ambientale e paesaggistica del sito al fine di riconnetterlo in maniera adeguata nel contesto di riferimento; 4. riconversione dell'impianto di lavorazione e trasformazione esistente
TEMPI	<p>- 3 anni (dalla data di autorizzazione di cui alla L.R. 17/91) per i punti 1 e 2 di cui sopra. - 1 anno per i punti 3 e 4 di cui sopra. Il progetto dovrà essere ultimato entro 5 anni dalla data dell'autorizzazione. Al termine degli interventi programmati avverrà la cessione gratuita al Comune delle aree individuate nel progetto stesso.</p>
DESTINAZIONE FINALE	Ambito per dotazioni territoriali ed ambientali

<p>ELEMENTI PRESCRITTIVI</p>	<p>INDIRIZZI PROGETTUALI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La redazione e l'attuazione del progetto dovrà avvenire garantendo il rispetto dei contenuti progettuali del "Progetto di riqualificazione e recupero ambientale dell'ambito Gambarata" approvato con C.C. n.74 il 12/09/2005. • Dovranno essere redatte verifiche di stabilità, utilizzando parametri geotecnici ricavati da indagini geognostiche in situ e/o prove geotecniche di laboratorio, riferite a tutte le sezioni trasversali del progetto (1-2-3-4) così da escludere interferenze con le zone di impluvio laterali in cui sono segnalati modesti movimenti gravitativi; nell'ipotesi che l'intervento abbia a modificare l'assetto geostatica dell'area di influenza, il progetto esecutivo dovrà prevedere le necessarie opere di bonifica. • Dovrà essere effettuata una indagine preliminare con rilievo fonometrico simulando la cava in attività, onde realizzare adeguate mitigazioni, atte alla riduzione della pressione sonora sui ricettori individuati. <p>SISTEMAZIONE FINALE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'altezza del lago deve avere una quota massima di 201,5 m s.l.m., eventuali modifiche in fase esecutiva dovranno essere adeguatamente giustificate.
---	---

APPENDICE 1: CONTENUTI DEI PIANI DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE

1. Generalità

Il Piano di Coltivazione ed il Progetto di Sistemazione (d'ora innanzi citati collettivamente come P.C.S.) previsti dall'art. 13 della L.R. 17/91, dovranno uniformarsi, nel contenuto degli elaborati tecnici, a quanto indicato nella presente Appendice.

Premesso che la parte di analisi ambientale e di valutazione preventiva degli impatti indotti sull'ambiente dall'intervento dovrà essere contenuta negli elaborati tecnici da assoggettare alle procedure previste dalla L.R. 9/99, il presente Allegato definisce esclusivamente i contenuti tecnici del P.C.S., che dovrà comunque rimandare alle suddette analisi ambientali, allegando i relativi elaborati. Conseguentemente, tutte le scelte progettuali effettuate in sede di redazione del P.C.S., ivi comprese quelle derivate dalla valutazione di situazioni ambientali (profondità della falda, qualità della vegetazione, presenza di insediamenti, diffusione di rumore, aerodispersione di polveri, ecc.), nonché quelle concernenti la realizzazione di opere o l'adozione di misure per la mitigazione, riduzione o compensazione degli impatti previsti, dovranno essere chiaramente relazionate ai contenuti di tali elaborati tecnici.

Il P.C.S. dovrà essere redatto con il dettaglio proprio degli elaborati tecnici di carattere esecutivo¹, dovrà risultare conforme a tutte le prescrizioni dettate dalle N.T.A. del PAE comunale nonché dalla specifica Scheda di Progetto dell'intervento, e dovrà risultare rispondente alle eventuali ulteriori prescrizioni, modifiche ed integrazioni derivate dallo svolgimento delle procedure previste dall'art. 4 della L.R.9/99.

Il P.C.S. dovrà essere redatto prevedendo lo sfruttamento totale dell'area estrattiva, intendendo con ciò la realizzazione di geometrie di scavo, conformi alle prescrizioni di cui sopra, che sottendano, all'interno dei limiti di comparto, le volumetrie massime autorizzabili ai termini della specifica Scheda di Progetto dell'intervento (con raffigurazioni grafiche e calcoli volumetrici relativi al mantenimento delle distanze di rispetto come previste dalle normative e come risultanti da eventuali richieste di riduzione in deroga), nonché il rimodellamento morfologico ed il riassetto vegetazionale complessivo e definitivo del sito. In tutti i casi in cui il suddetto P.C.S. non possa essere realizzato in un solo stralcio attuativo quinquennale, esso assumerà le funzioni proprie di una progettazione unitaria, e dovrà perciò essere corredato anche da un Piano Stralcio Attuativo della durata massima di cinque anni e minima di tre (cfr. art. 15 della L.R. 17/91), che preveda la razionale realizzazione di una parte del P.C.S. generale, intendendo con ciò un intervento di coltivazione condotto in piena sicurezza per gli operatori, nonché con modalità che consentano una consequenzialità temporale con le operazioni di rimodellamento morfologico e di riassetto vegetazionale previsti dal suddetto P.C.S. generale.

Nei soli casi in cui la realizzazione di parte degli interventi di sistemazione previsti dal P.C.S. generale non sia oggettivamente possibile nel corso del primo stralcio attuativo (per situazione morfologica, per questioni afferenti la sicurezza e la stabilità dei fronti, ecc.), dovrà

¹ pare opportuno ricordare che gli elaborati tecnici di cui si tratta dovranno essere agevolmente utilizzati dal Direttore Responsabile dell'attività estrattiva per tracciare i limiti dell'intervento sul terreno e per farne materialmente realizzare le geometrie generali e di dettaglio nonché tutte le opere connesse, tramite l'uso di mezzi d'opera e di maestranze cui dovranno essere fornite indicazioni chiare e dettagliate; si tenga conto inoltre che gli addetti comunali ai controlli dovranno altrettanto agevolmente utilizzarli per lo svolgimento dei loro compiti, senza che insorgano indeterminatezze, difficoltà di comprensione, o necessità di interpretazione. Ciò implica che i suddetti elaborati dovranno essere redatti tenendo ben presenti tali scopi, e perciò, in particolare, la completezza, la precisione e la congruità reciproca dei vari elaborati, l'effettiva fattibilità delle geometrie e delle opere da realizzare e la immediata leggibilità della restituzione grafica.

comunque essere fornito un Progetto di Sistemazione delle superfici interessate dagli interventi, che verrà utilizzato per il computo metrico estimativo dei costi di sistemazione (e conseguentemente per il calcolo della fidejussione da prestare a garanzia degli obblighi) e che dovrà essere realizzato solo qualora l'attività estrattiva non dovesse, per qualsiasi motivo, proseguire oltre il primo stralcio attuativo.

Per la redazione dei P.C.S. dei successivi stralci attuativi, si dovrà proseguire con la realizzazione di ulteriori parti del P.C.S. generale depositato contestualmente alla prima domanda di autorizzazione, fatta salva la possibilità di Varianti progettuali con le procedure previste dalla N.T.A. del PAE, seguendo i medesimi indirizzi di cui sopra; a tali stralci ulteriori rispetto al primo dovrà essere allegata una dichiarazione di conformità del Piano Stralcio Attuativo con il P.C.S. generale.

Tutti gli elaborati elencati, ivi compresa la suddetta dichiarazione di conformità, dovranno essere firmati da un Progettista Responsabile nonché da i diversi consulenti, tutti abilitati a termini di legge nelle specifiche materie, e controfirmati, per conoscenza ed accettazione, da un rappresentante della Società esercente.

In presenza di comparti estrattivi in cui l'intervento estrattivo deve essere coordinato con un intervento di riassetto e valorizzazione di una zona di riassetto ZR, il P.C.S. dovrà prevedere una progettazione unitaria di riferimento per le diverse fasi attuative, al fine di garantire una sicura e coordinata attività estrattiva.

La progettazione unitaria dovrà contenere:

- la definizione delle caratteristiche, dei tempi e delle modalità di attuazione degli eventuali interventi di mitigazione degli impatti ambientali che interessino il comparto estrattivo;
- la sistemazione finale delle aree, garantendo la corrispondenza ai programmi o progetti territoriali previsti dal PTCP o dal Comune, ed una coerenza complessiva con le caratteristiche paesaggistiche del territorio in cui è inserito il comparto estrattivo;
- la definizione delle opere compensative e degli interventi di sistemazione previsti;
- la definizione dei tempi e dei modi di attuazione del monitoraggio ambientale;
- l'indicazione dei tempi di intervento in modo da garantire una sequenza razionale e coordinata delle operazioni di coltivazione e sistemazione.

2. Piano di Coltivazione

• Tavole

- Planimetria su base catastale contenente l'indicazione dei limiti delle diverse proprietà e relative superfici, nonché delle eventuali servitù esistenti, e dei limiti di comparto fissati dal PAE vigente, in scala non inferiore a 1/2.000; in tale planimetria dovranno essere evidenziate le eventuali servitù, ricavate dalla consultazione dei dati del catasto storico.
- Plano-altimetria dello stato di fatto dell'area d'intervento diretto e delle sue immediate circostanze, effettuato nel rispetto dei criteri riportati nelle successive "Direttive per i rilievi topografici"; realizzata a scala non inferiore a 1/1.000, con eventuali sviluppi e dettagli a scala 1/500 - 1/200; su tale elaborato dovranno essere riportate anche la rappresentazione delle reti viarie, tecnologiche e dei servizi, gli edifici, le opere d'arte, i pozzi, e quant'altro di significativo presente nonché le tracce delle sezioni di cui oltre.
- Piano di Coltivazione esecutivo dell'intervento, redatto sulla base cartografica costituita dal rilievo topografico di cui sopra, con precisa delimitazione delle aree a diverse destinazioni funzionali all'interno del perimetro d'intervento (aree di coltivazione, piazzali, piste, fasce di rispetto, aree di deposito dei materiali sterili e del suolo pedogenizzato, aree di stoccaggio dei materiali utili, ecc.), dei limiti di comparto

fissati dal PAE vigente, nonché delle geometrie di scavo di dettaglio; sulla tavola dovranno essere riportate anche le tracce delle sezioni di cui al punto successivo.

- Sezioni longitudinali e trasversali in congruo numero, in rappresentazione naturale (cioè senza amplificazione verticale) ed in scala congrua con il rilievo plano-altimetrico, rappresentanti sia le superfici dello stato di fatto che quelle di massima coltivazione, tracciate in modo da mostrare le massime pendenze di scavo in tutti o nel maggior numero di tratti possibile; nei soli casi in cui le sezioni vengano utilizzate per il calcolo dei volumi, per raggiungere la congruità anzidetta esse non potranno essere in numero inferiore a una ogni 20 m lineari per le cave site nei terreni collinari o montani, ovvero a 1 ogni 50 m lineari per le cave site nei terreni pianiziali.
- Particolari esecutivi delle opere per la difesa del suolo e per la regimazione delle acque di corrivazione da realizzare preliminarmente o nel corso dell'intervento, delle infrastrutture ed edifici di servizio, degli allacciamenti alla rete viaria pubblica o a quelle di distribuzione energetica e dei servizi, dell'eventuale impianto di lavorazione di nuova installazione, nonché delle eventuali opere mitigative degli impatti ambientali individuati.
- Cartografia in scala 1/10.000 - 1/25.000 dei percorsi viabilistici che verranno interessati dal traffico di automezzi pesanti per il trasporto dei materiali utili.
- Documentazione fotografica, con relativa cartografia dei punti, degli angoli e delle focali di ripresa; nel caso di poli estrattivi localizzati nei terreni collinari o montani, è consigliato anche la resa assonometrica o tridimensionale del sito e del suo immediato intorno da alcuni punti di vista diversi, attraverso l'uso di programmi di grafica applicati al modello matematico realizzato con il rilievo topografico.

• Relazione

- Determinazione della durata complessiva dell'intervento e relativa programmazione, sia in funzione della suddivisione in diversi stralci attuativi conformemente a quanto richiesto dall'art. 15 della L.R. 17/91 e richiamate dal precedente paragrafo "Generalità" (singole autorizzazioni non superiori a cinque anni complessivi) sia in funzione della necessità di adottare il metodo della fasi successive e conseguenti di coltivazione e risistemazione (suddivisione in lotti annuali o biennali che permetta una parziale contestualità fra le due tipologie d'intervento), al fine di mitigare gli impatti temporanei, contenere i tempi complessivi di esecuzione, ed agevolare il controllo degli enti preposti sul corretto avanzamento dei lavori.
- Calcolo della quantità di materiale movimentato suddiviso in suolo pedogenizzato e materiali sterili ed utili, con l'individuazione delle eventuali lenti di sterili di dimensioni e continuità significative (sezioni litostratigrafiche indicative). Dovrà essere esplicitata la metodologia di calcolo adottata; nel caso sia quella dei triangoli sovrapposti mediante programma informatico devono essere forniti, in formato digitale, i relativi tabulati di calcolo.
- Piano di gestione dei rifiuti di estrazione si cui al D.Lgs. 117/2008.
- Verifiche di stabilità dei fronti e delle superfici di fine scavo e, se del caso, anche di quelle d'esercizio e/o di temporaneo abbandono (utilizzando rispettivamente condizioni a lungo, breve e medio termine), condotte in base alle disposizioni della normativa vigente e delle N.T.A. del PAE, eseguite su di un congruo numero di scarpate, comprese quelle a pendenze maggiori e/o condizioni peggiori, utilizzando i modelli adeguati alla situazione litologica, giaciturale e strutturale dei terreni interessati (in particolare ricavando i parametri geomeccanici, lo stato di fratturazione, e le giaciture litostratigrafiche per mezzo di indagini geognostiche appositamente eseguite, prove di laboratorio e/o in situ, rilievi strutturali di campagna appositamente

effettuati) ed introducendo, nei casi di territori classificati a rischio sismico, i fattori previsti dalle normative di settore vigenti; di tutte le verifiche di stabilità dovranno essere allegati gli elaborati di calcolo, anche in formato digitale.

- Programmazione delle movimentazioni interne dei diversi materiali, con indicazioni delle zone di accumulo, delle zone di carico, delle piste o dei percorsi interni, anche se di carattere provvisorio, relazionati alle diverse fasi attuative.
- Valutazione del tipo e del numero di mezzi d'opera e di trasporto utilizzati, con indicazione del traffico medio, di quello di punta, degli orari di immissione sulla viabilità pubblica, nonché dei diversi percorsi viari utilizzati.
- Indicazione dei tipi d'impiego (inerti pregiati per conglomerati cementizi e bituminosi, inerti non pregiati per lavori edili e stradali, materia prima per industrie, ecc., con le rispettive stime percentuali) e della destinazione geografica d'utenza (impianti di lavorazione, siti di stoccaggio, cantieri d'impiego, impianti industriali di trasformazione, ecc.) dei materiali.
- Caratterizzazione dell'eventuale impianto di lavorazione di nuova installazione dal punto di vista dei dimensionamenti, delle capacità produttive, della produzione di scarti, nonché del ciclo delle acque (approvvigionamento e fabbisogno idrico, chiarificazione, riciclo, ecc.).
- Istituzione delle reti e dei programmi di monitoraggio ambientale eventualmente prescritti dal PAE comunale nella Scheda di Progetto dello specifico intervento e dagli esiti delle procedure previste dall'art. 4 della L.R. 9/99, con modalità conformi alla N.T.A. del PAE (con eventuali cartografie per l'individuazione dei punti di misura).

3. Progetto di Sistemazione

• Tavole

- Tavola esecutiva dell'assetto morfologico finale dei luoghi, redatta sulla base cartografica costituita dal rilievo topografico di cui sopra, ed alla stessa scala del Piano di Coltivazione, con l'indicazione delle zone costituite da materiali di riporto e di quelle costituite dal substrato in posto, delle diverse destinazioni funzionali definitive, delle opere da eseguire per garantire la stabilità permanente del sito, degli elementi della rete di regimazione definitiva delle acque di corrivazione, nonché degli eventuali edifici, opere ed infrastrutture da realizzare per il riutilizzo dell'area ovvero da demolire o modificare poiché incongrue con gli utilizzi previsti.
- Sulla stessa tavola di cui al punto precedente, progetto esecutivo della sistemazione vegetazionale e della rinaturalizzazione del sito, ivi compresa l'individuazione delle superfici da sottoporre a semina di essenze erbacee e/o a reimpianto di specie arboree ed arbustive; sulla tavola dovranno essere riportate anche le tracce delle sezioni di cui al punto successivo.
- Sezioni longitudinali e trasversali in congruo numero, in rappresentazione naturale (cioè senza amplificazione verticale) ed in scala congrua con il rilievo plano-altimetrico, rappresentanti sia le superfici di massima coltivazione che quelle definitive di rimodellamento (evidenziando le parti costituite da riporti di materiali sterili nonché quelle costituite da suolo pedogenizzato), tracciate in modo da mostrare le massime pendenze di scavo in tutti o nel maggior numero di tratti possibile.
- Particolari esecutivi delle opere a carattere permanente per la difesa del suolo e per la regimazione delle acque di corrivazione, delle opere ed infrastrutture da realizzare per il riutilizzo dell'area nonché dei sestii d'impianto delle piante da mettere a dimora.

- Documentazione fotografica adeguata a raffigurare il sito in generale ed i dettagli eventualmente rilevanti (elementi che generino distanze di rispetto, ecc.), con indicazione cartografica di punti ed angoli di ripresa, oltre al ricorso a tecniche di rendering 3D e/o a simulazioni fotografiche dell'intervento di coltivazione e del riassetto ambientale.

- Relazione

- Individuazione in termini prestazionali dell'obiettivo di qualità ambientale ottimale (e possibile) del sito successivamente all'intervento, basata sulle analisi morfologica (pendenze, geometrie, accessibilità), idrologica (individuazione del corpo idrico ricettore e relative valutazioni idrauliche), microclimatica (esposizione, altimetria, pluviometria), pedologica (qualità e quantità disponibile di suolo pedogenizzato), vegetazionale (specie caratteristiche dell'area), faunistica (in chiave ecosistemica), sulla destinazione d'uso urbanistica e sul tipo di riutilizzo antropico previsto.

In stretta consequenzialità con gli obiettivi individuati dovranno essere forniti:

- Considerazioni sul rimodellamento e sistemazione morfologica, basate sulle prescrizioni e sugli indirizzi del PAE e del PAE; indicazione delle soluzioni adottate per garantire la stabilità permanente del sito (pendenze generali di abbandono, gradonature/sagomature del substrato, compattazione degli eventuali riporti, drenaggi profondi, ecc.), ed il suo inserimento nel contesto paesaggistico (minimizzazione delle geometrizzazioni, razionale diversificazione delle forme in impluvi e crinali, raccordi graduali con i terreni naturali circostanti); bilancio dei movimenti di terra ed indicazioni sulla qualità e provenienza dei materiali eventualmente da importare nel sito, con indicazione delle relative procedure amministrative ai sensi delle normative vigenti (Riassetto Ambientale, Discarica con relativa tipologia, ecc.).
- Verifiche di stabilità delle pendici di riassetto, condotte in base alle disposizioni della normativa vigente delle N.T.A. del PAE, eseguite su di un congruo numero di scarpate, comprese quelle a pendenze maggiori, utilizzando i modelli adeguati alla situazione litologica, giaciturale e strutturale dei terreni interessati (ed in particolare fissando i parametri geomeccanici degli eventuali materiali di riporto come parametri di progetto, da assoggettare a verifica in corso d'opera tramite prove di laboratorio e/o in situ), ed introducendo, nei casi di territori classificati a rischio sismico, i fattori previsti dalle normative vigenti.
- Descrizione degli accorgimenti per prevenire l'insorgenza di fenomeni franosi (tecniche di stendimento e compattazione degli eventuali materiali di riporto, realizzazione di trincee, tappeti od altre opere drenanti, ecc.) e di quelli erosivi, delle opere da realizzare per limitare l'intorbidamento di corsi d'acqua naturali, il verificarsi di sovraccarichi idraulici e per minimizzare l'effetto di diminuzione dei tempi di corrivazione delle acque (interventi di ingegneria naturalistica, dimensionamento, densità, pendenza e rivestimento della rete definitiva di regimazione delle acque, relative vasche di decantazione e rallentamento, ecc.).
- Descrizione della sistemazione vegetazionale finalizzata a favorire la diversità specifica ed ecosistemica dell'area (siepi e filari arborei in pianura nel caso di riutilizzo agricolo, ovvero parchi a boschi e/o aree umide a seconda dell'ambiente circostante; boschi, arbusteti e praterie alternati ad eventuali elementi rupestri in collina-montagna, ecc.), per assicurare l'attecchimento dell'impianto vegetazionale previsto e garantirne la permanenza e l'evoluzione dinamica (metodiche di reimpianto, scelta delle specie, scelta dell'età e delle dimensioni delle piantine in funzione sia del "pronto effetto" che dell'assetto definitivo previsto, programmi di cure colturali, sostituzione di fallanze, adozione di misure di protezione dagli eventi atmosferici e dalla fauna, eventuali

interventi di integrazione e soccorso, ecc.), messo in relazione con la disponibilità di suolo pedogenizzato e con le caratteristiche microclimatiche ed edafiche del sito.

- Descrizione degli interventi da realizzare per consentire gli usi antropici previsti (viabilità d'accesso, parcheggi, strutture, infrastrutture, allacciamenti alle reti tecnologiche, nonché individuazione del soggetto che effettuerà la conduzione/manutenzione del sito dopo l'abbandono da parte dell'Esercente l'attività estrattiva), compresa la previsione sul riutilizzo e/o smantellamento di edifici, impianti, infrastrutture realizzate per l'attività estrattiva vera e propria e incongrue con il riutilizzo finale previsto.
- Computo metrico - estimativo dettagliato per singoli voci dei costi di realizzazione degli interventi di sistemazione², comprendente, oltre ai costi previsti per l'acquisto, il trasporto ed i movimenti di terreno, ed a quelli necessari per la rinaturalizzazione del sito, anche i costi di smantellamento, demolizione e trasporto dei materiali di risulta degli eventuali impianti, edifici od opere da eliminare poiché incongrue con il riutilizzo finale previsto, e redatto secondo le Direttive emanate al riguardo dal Comune o dalla Provincia.

4. Direttive per i rilievi topografici

Rete di controllo plano-altimetrica

L'area interessata dall'attività estrattiva dovrà essere dotata di una rete costituita da non meno di tre capisaldi fissati in modo inamovibile. I capisaldi dovranno essere materializzati da segnali del tipo a borchia metallica semisferica provvista di foro per il centramento forzato (o altro strumento funzionalmente equivalente), saldamente infisse in manufatti esistenti ovvero appositamente realizzati e dotati di targhetta riportante in modo indelebile l'identificativo di ciascun caposaldo, e dovranno essere chiaramente segnalati da una palina od asta o altro attrezzo che renda l'ubicazione del caposaldo immediatamente riconoscibile anche a distanza. E' specificatamente escluso l'uso di picchetti in legno o metallo semplicemente infissi nel terreno in funzione di capisaldi.

I capisaldi dovranno essere posizionati e realizzati in modo tale da:

- garantire la conservazione del segnale e la stabilità del manufatto su cui esso è fissato fino a conclusione dei lavori;
- consentire una chiara intervisibilità delle posizioni fra un caposaldo, quello precedente e quello successivo;
- mantenere tra due capisaldi consecutivi una distanza non superiore a 1.000 m;
- garantirne sempre e comunque l'accessibilità, escludendo perciò il loro posizionamento in luoghi chiusi o recintati o che in qualsiasi altro modo non siano raggiungibili in qualsiasi momento e senza preavviso o richiesta di permesso a terzi non interessati all'attività estrattiva;

² pare opportuno ricordare che il computo metrico - estimativo dovrà essere utilizzato dagli addetti comunali ai controlli (e, in contraddittorio, dal Direttore Responsabile dell'attività estrattiva) nel quadro delle procedure di collaudo per il rilascio da parte del Comune del certificato di corretta e completa esecuzione delle opere di sistemazione realizzate, per le riduzioni annuali o per lo svincolo finale della fidejussione prestata dall'Esercente a garanzia degli obblighi assunti, senza che insorgano indeterminatezze, difficoltà di comprensione, o necessità di interpretazione; ciò implica che nella redazione del suddetto documento si dovrà tenere ben presente questo scopo, in particolare fornendo prezzi unitari, numero di elementi, ampiezza delle superfici, calcolo dei volumi di riporto divisi per eventuali zone diverse, tenendo distinti i costi di primo intervento da quelli di manutenzione, sostituzione ed integrazione successivi, ecc.

- garantire lo spazio operativo all'intorno di ogni caposaldo per stazionare ed operare con gli strumenti, perciò un'area di adeguata ampiezza dovrà essere mantenuta sgombra da accumuli di riporto, da attrezzature accessorie, da materiali di scarto, ecc.

Per ogni caposaldo dovrà essere redatta un'apposita scheda monografica riportante:

- l'identificativo del caposaldo corrispondente a quello riportato indelebilmente sulla targhetta dello stesso;
- la descrizione del manufatto su cui il caposaldo è fissato;
- stralcio di C.T.R. alla scala 1/5.000 con posizione del caposaldo;
- fotografia del caposaldo;
- coordinate X, Y, Z relative ad almeno un punto fiduciale ben riconoscibile ed esterno all'area d'intervento, anch'esso descritto in un'apposita monografia ed identificato in un'apposita cartografia, riferite alle coordinate N, E, Q relative al sistema Gauss Boaga, con relativa relazione sulle modalità di determinazione dei valori di riferimento e sulla strumentazione utilizzata.

Le operazioni topografiche per la determinazione delle coordinate di ciascun caposaldo dovranno essere eseguite adottando le tecniche, le modalità operative, e le strumentazioni più aggiornate ed idonee a garantire una precisione dei valori attribuiti non inferiori a 0.05 m, ed operando in modo tale da consentirne il rilievo senza stazioni intermedie. Quest'ultima operazione sarà consentita esclusivamente nel caso che le condizioni ambientali non consentano in alcun modo l'operazione di rilievo diretto dei capisaldi (p. es. in siti densamente boscati): in caso di operazioni di collegamento, alle monografie dei capisaldi dovranno essere allegati i libretti delle misure ed i relativi dati elaborati, comprese le monografie dei trigonometrici di rilevamento

Tale rete di capisaldi sarà utilizzata in tutte le successive rilevazioni plano-altimetriche a corredo degli atti progettuali, delle relazioni annuali nonché per qualsiasi altro rilievo svolto su richiesta del Comune o per la redazione di eventuali varianti progettuali in corso d'opera.

Rilievo dello stato di fatto dell'area d'intervento

Preliminarmente all'inizio dell'intervento dovrà essere eseguito il rilievo plano-altimetrico di tutta l'area interessata dal progetto al fine di descriverne l'andamento plano-altimetrico dello stato di fatto ante-operam, con una densità di punti rilevati non inferiore a 50 per ha per le superfici regolari e/o pianeggianti e a 100 per ha per quelle irregolari e/o significativamente inclinate. Tale rilievo plano-altimetrico dovrà essere esteso ad una congrua superficie esterna all'area di cava (dell'ordine di alcune decine di metri di larghezza) e dovrà ricomprendere tutte le aree direttamente od indirettamente interessate dall'intervento, ivi comprese le aree per lo stoccaggio dei materiali, per i piazzali di manovra e carico, per le piste, per i fabbricati accessori e per tutte le infrastrutture eventualmente presenti, per le vasche di decantazione, ecc., anche se non destinate all'escavazione, e dovrà essere esteso a tutte le aree connesse all'intervento quali fasce di rispetto, aeree degradate da recuperare, aree di collegamento, ecc., ricomprendendole per intero e ricomprendendo per intero anche gli elementi naturali od artificiali che, a norma di leggi e regolamenti, generino fasce di rispetto (edifici, piloni di elettrodotti, strade, corsi d'acqua, infrastrutture interraste quali acquedotti, metanodotti, fognature, confini catastali con le proprietà di terzi, ecc.), raffigurando con precisione gli elementi da cui, a norma di leggi e regolamenti, dovranno essere misurate le distanze di rispetto (perimetro dei fabbricati, basamenti dei piloni, mezzeria delle cunette stradali, ciglio superiore dell'alveo di piena ordinaria dei corsi d'acqua, ecc.).

I rilievi dovranno essere collegati alla rete di capisaldi ed essere eseguiti adottando tutte le tecniche, le modalità operative e le strumentazioni idonee a garantire una precisione non inferiore a 0.10 m dei valori attribuiti alle coordinate X, Y, Z dei punti determinati.

La restituzione grafica del rilievo dovrà essere effettuata in modo tale da garantire una modellazione tridimensionale del terreno da cui risulti apprezzabile ogni variazione morfologica (sia planimetrica che altimetrica superiore a 0.50 m). Tale restituzione grafica dovrà essere realizzata attraverso l'uso di punti quotati, curve di livello, linee di discontinuità, ecc. che lo rendano perfettamente leggibile attraverso il corretto uso di tutte le correnti simbologie cartografiche. L'elaborato cartografico dovrà inoltre evidenziare chiaramente la posizione di eventuali aree significative di vegetazione e di singoli individui arborei notevoli, di corsi o specchi d'acqua e quant'altro necessario a redigere correttamente la progettazione nei termini previsti dalla N.T.A. del PAE.

APPENDICE 2: PERMESSO DI INSTALLAZIONE PROVVISORIA DI UN IMPIANTO MOBILE DI FRANTUMAZIONE E/O VAGLIATURA ARGILLA

La richiesta di permesso di installazione provvisoria di impianto mobile di frantumazione e/o vagliatura argilla dovrà essere corredata con la seguente documentazione:

- a. titolo conferente la disponibilità dei terreni;
- b. estratti di mappa catastale e partita catastale dell'area interessata dall'attività produttiva;
- c. localizzazione dell'impianto su cartografia tecnica a scala 1:5.000;
- d. descrizione dell'impianto mobile di frantumazione dell'argilla: fascicolo o scheda tecnica dell'impianto;
- e. descrizione del processo produttivo indicando i quantitativi giornaliere trattati in entrata e in uscita;
- f. descrizione dei principali impatti indotti dall'impianto sul territorio approfondendo l'analisi relativamente a quello acustico e atmosferico considerando l'eventuale incremento di impatto, indotto dai camion in entrata e in uscita;
- g. designazione del direttore dei lavori.
- h. Scheda NIP

I documenti indicati alle lettere e), f), g), devono essere redatti e sottoscritti da tecnici laureati iscritti ai rispettivi albi professionali secondo le diverse competenze professionali richieste.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato con precisione il termine ultimo di rimozione dell'impianto mobile dall'area identificata.

La suddetta documentazione è da ritenersi parte integrante degli atti progettuali del P.C.S..

In sede di relazione annuale dovrà essere dichiarato il quantitativo che è stato effettivamente lavorato e il periodo di utilizzo.

APPENDICE 3: CONTENUTI DELLA RELAZIONE ANNUALE

In conformità all'art. 46 delle presenti norme, l'Esercente l'attività estrattiva dovrà presentare al Comune una relazione annuale sullo stato dei lavori, nei termini e con le modalità previste dall'art. 17 della convenzione-tipo di cui all'Allegato A alla Del. Giunta Reg. 70/92.

La relazione annuale sull'attività estrattiva dovrà essere presentata sia su supporto cartaceo che informatico e dovrà uniformarsi nel contenuto degli elaborati a quanto definito nella presente Appendice. E' fatto salvo tutto quanto indicato delle presenti norme.

Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 novembre di ciascun anno di durata dell'autorizzazione e dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:

1. Cartografia plano-altimetrica dello stato di fatto riferita al mese di novembre con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle di sistemazione e di quelle relative a stoccaggio del terreno agricolo e/o di materiale sterile, sovrapposto agli ambiti di coltivazione, sistemazione, stoccaggio individuati dal relativo P.C.S. o successive varianti
2. Un congruo numero di sezioni, utilizzando le medesime tracce delle tavole del P.C.S., con l'indicazione dello stato di coltivazione e/o di ripristino
3. Computo metrico dei materiali estratti distinti in materiale utile, sterile, ecc.
4. Relazione dettagliata sull'attività di scavo e sulle operazioni di ripristino avvenuta durante l'anno; in particolare, dovrà essere redatto:
 - a un confronto con il crono programma sia di scavo che di ripristino presente nel P.C.S. e in eventuali varianti, relazionando su quanto è stato rispettato e quanto è, eventualmente, rimandato alle stagioni successive, supportato da motivazioni tecniche con particolare attenzione alle operazioni di ripristino vegetazionale;
 - b la descrizione dell'eventuale utilizzo di materiali di provenienza esterna impiegati per ritombamenti o rimodellamenti (fatto salvo quanto indicato dalle presenti norme e relative schede di progetto) distinti per qualità e quantità;
 - c la descrizione e la quantificazione del materiale lavorato da eventuali impianti provvisori di frantumazione presenti in cava e di quello venduto;
 - d una relazione sull'insorgenza di eventuali problematiche ambientali, previste o meno, e sulle metodologie applicate per il loro superamento;
 - e il prospetto con le risultanze di tutte le analisi e/o le letture da strumenti impiantati o comunque utilizzati per il monitoraggio ambientale;
 - f l'indicazione del valore commerciale del materiale estratto.

La cartografia dello Stato di Fatto dovrà essere redatta sulla base di rilievi topografici dell'area di cava (eseguiti da tecnico abilitato e alla presenza di un tecnico comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso perizia giurata) riferiti a punti di stazione e caposaldi ufficiali, con indicazione su un congruo numero di sezioni da esso derivate, dello stato di coltivazione e di ripristino.

Il quantitativo di materiale utile estratto a tutto il mese di novembre e indicato dalla relazione sarà utilizzato per la determinazione dell'onere da versare al Comune che si riserva, comunque, di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dall'esercente.

Entro il 31 marzo successivo il Comune farà pervenire alla Provincia un rapporto delle attività estrattive avvenute sul suo territorio nell'anno precedente, assieme al versamento della quota parte delle somme incassate come previsto dall'art. 3 della L.R. 45/93.

